Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 21 settembre 1939 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ASSEMBLEE LEGISLATIVE

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Ritiro di disegno di legge

Con R. decreto 16 giugno 1939 è stato autorizzato il ritiro dalle Assemblee legislative del disegno di legge n. 241, relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 30 gennaio 1939, n. 146 « Norme per l'iscrizione negli albi forensi dei laureati ad honorem in giurisprudenza ».

In esecuzione del citato Regio decreto il disegno di legge è stato cancellato dall'ordine del giorno della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

(4184)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 21 dicembre 1938-XVII, registrato alla Corte dei conti addì 18 luglio 1939-XVII, registro 6 Africa Italiana, foglio 57.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale.

MEDAGLIA DI ARGENTO

Abraha Goitom, buluc basci (20280) del XXVI battaglione coloniale, 4ª compagnia. — Addetto a carica speciale, volontariamente partecipava al combattimento. Sotto il fuoco di mitragliatrici avversarie, incurante del pericolo, si portava in prima linea. Avuto il moschetto frantumato da una scarica di mitragliatrice, e per quanto ferito alla mano, di propria iniziativa si sostituiva ad un mitragliere ferito ed efficacemente controbatteva una mitragliatrice avversaria in caverna, riducendola al silenzio. Rifiutava di portarsi al posto di medicazione e fino alla fine del combattimento rimaneva al suo posto, incitando con l'esempio i propri ascari. — Noaris, 25 maggio 1937-XV.

Afà Gemè, muntaz (75386) del XXVI battaglione coloniale, 1ª compagnia. — Durante aspro combattimento si lanciava fra i primi all'assalto di una forte posizione nemica. Ferito gravemente alla gamba, rifiutava di farsi trasportare al posto di medicazione per non distogliere uomini dal combattimento. Caduto prigioniero, spogliato dal nemico, nella notte riusciva ad evadere e rientrava nelle nostre linee, dopo aver ricuperato il fucile a lui in consegna. Esempio di alto spirito militare e di attaccamento al dovere. — Noaris, 23 maggio 1937-XV.

Ghereamlach Goitom, buluc basci del XXVI battaglione coloniale, (*Alla memoria*). — Comandante di buluc, durante aspro combattimento, con calma, audacia e perizia guidava i suoi uomini all'attacco di posizioni nemiche fortemente sistemate a difesa. Ferito gravemente a pochi metri dalla linea nemica, avuto l'ordine di balzare all'assalto con stoicismo ed alto senso del dovere, si trascinava avanti incitando i suoi uomini. Cadeva fulminato da una raffica di mitragliatrice sul limitare della posizione nemica. Bell'esempio di completa dedizione al dovere. — Noaris, 25 maggio 1937-XV.

Gheremariam Fissahiè, buluc basci (60166) del XXVI battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Comandante di buluc, conduceva ripetutamente all'attacco di forti posizioni avversarie i propri dipendenti in perfetto ordine e con slancio. Ferito una prima volta, rinunciava i soccorsi e continuava a combattere. Ferito gravemente una seconda volta, non abbandonava il comando del buluc che a combattimento ultimato. Esempio di virtù militari. — Noaris, 25 maggio 1937-XV.

Idris Hagos, ascari del XXVI battaglione coloniale, reparto comando. — Ascari esploratore, in aspro combattimento contro rilevanti forze nemiche, dava continue prove di ardimento e sprezzo del pericolo. Visto cadere ferito un sottufficiale in terreno scoperto e battuto da fuoco nemico, si slanciava a soccorrerlo. Ferito egli pure, gravemente, non desisteva dal tentativo. Raggiunto il sottufficiale, riusciva, dopo sforzi sovrumani, a trascinarlo al coperto, nei pressi del posto di medicazione. Bell'esempio di altruismo e di attaccamento al dovere. — Noaris, 25 maggio 1937-XV.

Taclè Uoldensè, muntaz (68147) del XXVI battaglione coloniale, reparto comando. — Comandante una pattuglia esploratori, in aspro combattimento contro nemico che attaccava in forze, si distingueva per audacia e sprezzo del pericolo, incitando i suoi uomini alla lotta. Gravemente ferito, rimaneva al suo posto continuando a combattere. Visto il proprio reparto balzare al contrattacco, in un supremo sforzo di volontà vi partecipava e non abbandonava la lotta, finchè il nemico non veniva definitivamente volto in fuga. Esempio di attaccamento al dovere e di stoica volontà. — Noaris, 25 maggio 1937-XV.

Tesfai Tesfasghi, buluc basci (34089) del XXVI battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Comandante di buluc, conduceva ripetutamente all'attacco di forti posizioni avversarie i propri dipendenti in perfetto ordine e con slancio. Ferito una prima volta, rinunciava i soccorsi e continuava a combattere. Ferito gravemente una seconda volta, non abbandonava il comando del buluc che a combattimento ultimato. Esempio di virtù militari. — Noaris, 25 maggio 1937-XV.

MEDAGLIA DI BRONZO

Abdalla Ali, buluc basci del XXVI battaglione coloniale, 1ª compagnia. — In aspro combattimento, con perizia e calma, conduceva il proprio buluc all'attacco di posizioni nemiche saldamente sistemate a difesa. Balzava all'assalto per primo trascinando con l'esempio e con la parola i propri uomini. Rotto il contatto col nemico, saputo che la salma del proprio comandante di compagnia era rimasta sotto la posizione nemica, volontariamente si offriva per tentarne il ricupero. Esempio di audacia e sprezzo del pericolo. — Noaris, 25 maggio 1937-XV.

Aptenchiel Bein, muntaz del XXVI battaglione coloniale, 1ª compagnia. — In aspro combattimento contro rilevanti forze nemiche saldamente sistemate a difesa, conduceva il proprio buluc all'attacco con audacia e perizia. Ferito continuava a combattere ed abbandonava la linea soltanto al termine dell'azione. — Noaris, 23 maggio 1937-XV.

Araià Dermos, buluc basci (52137) del XXVI battaglione coloniale, reparto comando. — Aiutante di sanità, durante aspro e violento combattimento, con calma e serenità espletata la sua missione per quanto il posto di medicazione fosse battuto da intenso fuoco nemico. Più volte, da solo, si portava a raccogliere feriti fino alle prime linee. Successivamente, in un momento particolarmente difficile del combattimento, visto il comandante del battaglione partire all'assalto, vi partecipava d'iniziativa, distinguendosi per valore ed audacia. Esempio di alte virtù militari. — Noaris, 23 maggio 1937-XV.

Ararsà Rubob, ascari del XXVI battaglione coloniale, 2ª compagnia. (*Alla memoria*). — In aspro combattimento, visto cadere il proprio comandante di compagnia vicino ad una forte posizione nemica in terreno scoperto e fortemente battuto dal fuoco, si slanciava volontariamente per ricuperarne la salma e cadeva colpito a morte nell'eroico tentativo. — Noaris, 25 maggio 1937-XV.

Bisserat Gherenchiel, sciumbasci (1005) del XXVI battaglione coloniale. — Comandante di plotone mitraglieri, manifestatosi un attacco sul fianco del battaglione impegnato in duro ed aspro combattimento, con calma e perizia, in terreno scoperto e battuto da mitragliatrici nemiche, piazzava le proprie armi. Assalito e circondato da forze preponderanti, nonostante le perdite subite, resisteva strenuamente e con la parola e con l'esempio incitava i propri uomini alla resistenza. Dopo cruenta lotta corpo a corpo, rigettava il nemico e lo inseguiva col proprio fuoco infliggendogli perdite notevoli. Esempio di sprezzo del pericolo e di attaccamento al dovere. — Noaris, 25 maggio 1937-XV.

Erst Ali, ascari (75101) del XXVI battaglione coloniale, 2ª compagnia (*Alla memoria*). — In aspro combattimento visto il proprio comandante di compagnia cadere vicino ad una forte posizione nemica in terreno scoperto e fortemente battuto dal fuoco, si slanciava volontariamente per ricuperarne la salma e cadeva colpito a morte nell'eroico tentativo. — Noaris, 25 maggio 1937-XV.

Gheresillasse Gheremariam, buluc basci (16414) del XXVI battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Comandante di scaglione salmerie in un momento particolarmente difficile del combattimento, spontaneamente si offriva per far parte di una compagnia formatasi per fronteggiare e contenere un attacco nemico in forze. Accortosi che nuclei avversari tentavano aggirare il reparto, d'iniziativa trascinando con l'esempio e la parola i propri uomini, li attaccava e, dopo violenta lotta corpo a corpo, riusciva a fugarli, sventando la minaccia. Esempio di audacia, iniziativa e sprezzo del pericolo. — Noaris, 23 maggio 1937-XV.

Gobrù Hadcrasghi, buluc basci (29954) del XXVI battaglione coloniale, 4ª compagnia. — Comandante di squadra mitraglieri, durante aspro combattimento, in terreno scoperto e battuto da intenso fuoco nemico, dirigeva con calma e perizia il tiro dell'arma a lui affidata. Gravemente ferito, rifiutava ogni soccorso e rimaneva vicino alla sua mitragliatrice continuando ad indicare gli obiettivi più minacciosi. — Noaris, 25 maggio 1937-XV.

Habtemariam Uoldemancherios, buluc basci (56176) del XXVI battaglione coloniale, 2ª compagnia. — Ferito fin dall'inizio di aspro combattimento, rifiutava di recarsi al posto di medicazione, ma

rimaneva invece col suo buluc incitando i suoi uomini alla lotta e sparando colla mitragliatrice leggera fino al termine del combattimento. Esempio di virtù militari. — Noaris, 25 maggio 1937-XV.

Ismail Fara, muntaz (72991) del XXVI battaglione coloniale, 2ª compagnia (*Alla memoria*). — In aspro combattimento, visto il proprio comandante di compagnia cadere vicino ad una forte posizione nemica in terreno scoperto e fortemente battuto dal fuoco, si slanciava volontariamente per ricuperarne la salma e cadeva colpito a morte nell'eroico tentativo — Noaris, 25 maggio 1937-XV.

Mogos Zahalai, sciumbasci (29303) del XXVI battaglione coloniale, reparto comando. — Addetto al comando di battaglione, durante aspro combattimento, assicurava il collegamento con i reparti avanzati recapitando, ripetutamente, sotto intenso fuoco, ordini. Rimasto ferito alla mano, solo dopo replicati inviti si portava al posto di medicazione. Durante la medicazione stessa, accortosi che il proprio comandante di battaglione partiva all'assalto, lo raggiungeva e, impugnato il gagliardetto, si lanciava avanti incitando con la voce e trascinando con l'esempio i propri uomini. Esempio di completa dedizione alla nostra Bandiera. — Noaris, 23 maggio 1937-XV.

Mohamed Gemè, ascari (98106) del XXVI battaglione coloniale, 2ª compagnia (*Alla memoria*). — In aspro combattimento, visto il proprio comandante di compagnia cadere vicino ad una forte posizione nemica in terreno scoperto e fortemente battuto dal fuoco, si slanciava volontariamente per ricuperarne la salma e cadeva colpito a morte nell'eroico tentativo. — Noaris, 25 maggio 1937-XV.

Mohamed Omar Idrissai, ascari (90868) del XXVI battaglione coloniale, 2ª compagnia (*Alla memoria*). — In aspro combattimento, visto cadere il proprio comandante di compagnia vicino ad una forte posizione nemica in terreno scoperto e fortemente battuto dal fuoco, si slanciava volontariamente per ricuperarne la salma e cadeva colpito a morte nell'eroico tentativo. — Noaris, 25 maggio 1937-XV.

Mussa Adum Chimel, ascari (75358) del XXVI battaglione coloniale, 4ª compagnia mitraglieri. — Volontario in una compagnia formatasi per fronteggiare e contenere un attacco nemico in forze, fra i primi partiva al contrattacco con slancio e sprezzo del pericolo. Gravemente ferito al viso non abbandonava il campo se non al termine del combattimento. — Noaris, 25 maggio 1937-XV.

Mussa Samarà, muntaz (54022) del XXVI battaglione coloniale, 4ª compagnia. — Capo arma tiratore di mitragliatrice, durante aspro combattimento, in terreno battuto da intenso fuoco avversario, con calma e serenità svolgeva il compito affidatogli. Ferito all'inizio dell'azione, rimaneva al suo posto di combattimento rifiutando ogni soccorso e continuava a battere gli obiettivi più minacciosi causando notevoli perdite al nemico. — Noaris, 25 maggio 1937-XV.

Nalasghì Cahassai, muntaz (84539) del XXVI battaglione coloniale, 1ª compagnia. — Durante aspro combattimento, gravemente ferito, continuava a combattere, incitando i suoi uomini alla lotta. Solo al termine dell'azione si recava al posto di medicazione. Esempio di virtù militari. — Noaris, 25 maggio 1937-XV.

Osman Mohamud, sciumbasci (28887) del XXVI battaglione coloniale, 3ª compagnia. — A protezione, con una squadra, del fianco del proprio reparto, individuati forti nuclei nemici che tentavano attaccare il grosso della compagnia, incurante della propria inferiorità numerica, si lanciava contro di essi, impegnandosi in una violenta lotta a bombe a mano, ed all'arma bianca. Ferito il capo arma, assumeva la direzione del tiro, infliggendo perdite all'avversario. Esempio di coraggio e di iniziativa. — Noaris, 25 maggio 1937-XV.

Stafanos Merrag, muntaz (75366) del XXVI battaglione coloniale, 1ª compagnia. — In aspro combattimento contro rilevanti forze nemiche saldamente sistemate a difesa, conduceva il proprio buluc all'attacco con audacia e perizia. Ferito, continuava a combattere ed abbandonava la linea soltanto al termine dell'azione. — Noaris, 23 maggio 1937-XV.

Tesfanchiel Araià, buluc basci (46091) del XXVI battaglione coloniale, reparto comando. — In aspro combattimento, accortosi che un gruppo di ribelli minacciava da vicino il proprio comandante di battaglione, che si era lanciato all'assalto, risolutamente, da solo, affrontava con lancio di bombe a mano il gruppo stesso e lo poneva in fuga causandogli perdite. Esempio di fedeltà. — Noaris, 25 maggio 1937-XV.

Tesfai Biluò, buluc basci (31893) del XXVI battaglione coloniale, 4ª compagnia. — Comandante di buluc fucilieri in una compagnia formatasi per proteggere e contenere un attacco nemico in forze, conduceva i suoi uomini al contrattacco in modo esemplare. Dopo violenta lotta corpo a corpo poneva in fuga l'avversario, procurandogli perdite. Visto cadere ferito un ufficiale, lo soccorreva prontamente e, caricatoselo sulle spalle, lo portava al posto di medicazione, percorrendo terreno battuto dal fuoco nemico. — Noaris, 25 maggio 1937-XV.

Tesfai Berchè, ascari del XXVI battaglione coloniale, 2ª compagnia (*Alla memoria*). — In aspro combattimento, visto cadere il proprio comandante di compagnia vicino ad una forte posizione nemica in terreno scoperto e fortemente battuta dal fuoco, si slanciava volontariamente per ricuperarne la salma e cadeva colpito a morte nell'eroico tentativo. — Noaris, 25 maggio 1937-XV.

Zeinù Soliman, buluc basci (32109) del XXVI battaglione coloniale, 2ª compagnia. — Durante aspro combattimento, precedeva i propri ascari nell'attacco di forti posizioni nemiche. Colpito a morte il proprio comandante di compagnia si adoperava, sotto il fuoco, per trasportarne il corpo al coperto. Costretto a rinunciarvi perchè caduti gli ascari che lo accompagnavano e per le vicende del combattimento, al termine di questo nuovamente si offriva per tentare di ricuperarne la salma rimasta sul campo di battaglia. Esempio di sprezzo del pericolo. — Noaris, 25 maggio 1937-XV.

CROCE DI GUERRA

Romei Domenico di Francesco e fu La Serra Cosima, nato il 18 gennaio 1911 ad Avetrana (Taranto), sergente maggiore del 1° Reggimento fanteria coloniale, compagnia mitraglieri. — Sottufficiale addetto al comando di una compagnia mitraglieri libici, durante violento combattimento, sotto intenso tiro avversario, percorreva arditamente varie volte la linea di fuoco per assicurare il rifornimento delle munizioni. Ferito gravemente un comandante di plotone, con prontezza lo sostituiva e dirigeva con perizia l'azione successiva del reparto fino al termine dell'azione, dando prova d'iniziativa e di belle qualità di combattente. — Beggi, 2 febbraio 1937-XV.

Abdù Mohamed Giaberà, muntaz (66334) del XXVI battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Ferito il proprio superiore, assumeva d'iniziativa, sotto il fuoco nemico, il comando del buluc. Con impeto travolgente lo conduceva all'assalto di posizioni nemiche validamente sistemate a difesa, dimostrandosi in ogni fase del combattimento, ottimo comandante, dotato di sana iniziativa e sprezzo del pericolo. — Noaris, 25 maggio 1937-XV.

Abbè Amde Oasabai, muntaz (90844) del XXVI battaglione coloniale, reparto comando. — Comandante una pattuglia esploratori, inquadrata in una compagnia formatasi per fronteggiare e contenere un violento attacco nemico in forze, incitava i suoi uomini alla resistenza. Successivamente, con sprezzo del pericolo, in terreno scoperto e battuto dal fuoco nemico, fra i primi partiva al contrattacco, trascinando con la voce e con l'esempio i propri ascari e procurando rilevanti perdite all'avversario volto in fuga. — Noaris, 23 maggio 1937-XV.

Adem Hamed 2°, muntaz (70570) del XXVI battaglione coloniale, 2ª compagnia. — In aspro e violento combattimento, animatore e trascinatore magnifico, con la parola e l'esempio conduceva i propri uomini all'assalto di forti posizioni nemiche su terreno scoperto ed intensamente battuto dal fuoco nemico. — Noaris, 25 maggio 1937-XV.

Berhè Tuccù, buluc basci (35713) del XXVI battaglione coloniale, 4ª compagnia. — Comandante di una squadra mitraglieri, durante aspro combattimento, in terreno battuto da intenso fuoco nemico dirigeva con calma e serenità il tiro della sua arma. Accortosi che il comandante di altra squadra era caduto gravemente ferito, di iniziativa accorreva sul posto, trascinava il compagno ferito in luogo meno esposto ed incoraggiava i superstiti con la parola e con l'esempio. Esempio di cameratismo e di alto senso del dovere. — Noaris, 25 maggio 1937-XV.

Berehè Uondanoc, buluc basci (38656) del XXVI battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Comandante di buluc, in un aspro combattimento, conduceva con perizia e slancio i propri uomini all'attacco di posizioni nemiche fortemente sistemate a difesa. In un momento particolarmente difficile manteneva validamente le raggiunte posizioni ed animando i suoi ascari riusciva, col fuoco e con la baionetta a respingere il nemico che, in forze rilevanti, era uscito al contrattacco. — Noaris, 25 maggio 1937-XV.

Goitom Gheremail, buluc basci (34389) del XXVI battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Comandante di buluc, in aspro combattimento, conduceva con perizia e slancio i propri uomini all'attacco di posizioni nemiche fortemente sistemate a difesa. In un momento particolarmente difficile manteneva validamente le raggiunte posizioni ed animando i suoi ascari riusciva, col fuoco e con la baionetta a respingere il nemico che, in forze rilevanti, era uscito al contrattacco. — Noaris, 25 maggio 1937-XV.

Ghereiesus Tesfamariam, muntaz del XXVI battaglione coloniale, reparto comando. — Comandante una pattuglia esploratori, inquadrata in una compagnia formatasi per fronteggiare e contenere un violento attacco nemico in forze, incitava i suoi uomini alla resistenza. Successivamente, con sprezzo del pericolo, in terreno scoperto e battuto dal fuoco nemico, fra i primi partiva al contrattacco, trascinando con la voce e con l'esempio i propri ascari e procurando rilevanti perdite all'avversario volto in fuga. — Noaris, 23 maggio 1937-XV.

Ghebresghi Andemariam, ascari (84496) dell'VIII battaglione coloniale. — Tiratore di un'arma leggera, si distingueva per calma e precisione. Durante il combattimento uccideva cinque nemici. — Zona di Saratà, 12 luglio 1936-XIV.

Ghidei Gaber, buluc basci (49475) del XXVI battaglione coloniale, 4ª compagnia. — Comandante di squadra mitraglieri, sotto violento fuoco nemico, postava e dirigeva il tiro della propria arma con perizia e discernimento. Noncurante del pericolo, per meglio battere nidi di mitragliatrici avversarie, si portava in linea con i fucilieri e, per tutta la durata del combattimento, assolveva brillantemente i molteplici compiti affidatigli. — Noaris, 25 maggio 1937-XV.

Hamed Soliman, buluc basci (44419) del XXVI battaglione coloniale, 1ª compagnia. — Comandante le salmerie del reparto, durante aspro combattimento, volontariamente si offriva di assumere il comando di un buluc fucilieri del quale era caduto il comandante. Animava ed incitava gli ascari alla lotta e, con l'esempio, li trascinava all'assalto di posizioni nemiche fortemente sistemate a difesa dimostrando perizia, audacia e sprezzo del pericolo. — Noaris, 25 maggio 1937-XV.

Ibrahim Osman, muntaz (68444) del XXVI battaglione coloniale, 2ª compagnia. — In aspro e violento combattimento, animatore e trascinatore magnifico, con la parola e l'esempio conduceva i propri uomini all'assalto di forti posizioni nemiche su terreno scoperto ed intensamente battuto dal fuoco nemico. — Noaris, 25 maggio 1937-XV.

Ibrahim Elos, buluc basci (45929) del XXVI battaglione coloniale, 4ª compagnia. — Durante aspro combattimento sostituendosi al portaordini della compagnia ferito, sotto violento fuoco si prodigava incessantemente per assicurare il collegamento del proprio reparto con i comandi superiori. Indi con spirito di cameratismo concorreva a raccogliere dei compagni caduti feriti, in terreno battuto da armi automatiche nemiche. Costante esempio di senso del dovere e di spirito di sacrificio. — Noaris, 25 maggio 1937-XV.

Idris Adem, muntaz (63994) del XXVI battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Ferito il proprio superiore, assumeva d'iniziativa, sotto il fuoco nemico il comando del buluc. Con impeto travolgente lo conduceva all'assalto di posizioni nemiche validamente sistemate a difesa, dimostrandosi in ogni fase del combattimento, ottimo comandante, dotato di sana iniziativa e sprezzo del pericolo. — Noaris, 25 maggio 1937-XV.

Osman Adem, buluc basci (18421) del XXVI battaglione coloniale, 2ª compagnia. — In aspro e violento combattimento, animatore e trascinatore magnifico, con la parola e l'esempio conduceva i propri uomini all'assalto di forti posizioni nemiche su terreno scoperto ed intensamente battuto dal fuoco nemico. — Noaris, 25 maggio 1937-XV.

Said Issa, muntaz del III gruppo artiglieria montagna indigeni, 8ª batteria. — Portato il pezzo in posizione avanzata, a pochi passi dal nemico, eseguiva il tiro dando ripetute prove di audacia, calma e sprezzo del pericolo. — Addis Abeba, 29 luglio 1936-XIV.

Saleh Ibrahim, buluc basci (23093) del XXVI battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Comandante di buluc, in aspro combattimento, conduceva con perizia e slancio i propri uomini all'attacco di posizioni fortemente sistemate a difesa. In un momento particolarmente difficile manteneva validamente le raggiunte posizioni ed animando i suoi ascari riusciva, col fuoco e con la baionetta a respingere il nemico, che, in forze rilevanti, era riuscito al contrattacco. — Noaris, 25 maggio 1937-XV.

Taher Hassen, ascari (69685) del XXVI battaglione coloniale, reparto comando. — Comandante una pattuglia esploratori, inquadrata in una compagnia formatasi per fronteggiare e contenere un violento attacco nemico in forze, incitava i suoi uomini alla resistenza. Successivamente, con sprezzo del pericolo, in terreno scoperto e battuto dal fuoco nemico, fra i primi partiva al contrattacco, trascinando con la voce e con l'esempio i pochi ascari e procurando rilevanti perdite all'avversario volto in fuga. — Noaris, 23 maggio 1937-XV.

Temelso Hagos, muntaz del XXVI battaglione coloniale, 2ª compagnia. — Durante l'intero ciclo di polizia coloniale, dava costante prova di ardimento e di sprezzo del pericolo. Durante aspro combattimento, sempre primo negli sbalzi, era d'esempio agli inferiori. Caduto il suo superiore diretto, assunto il comando del buluc, incitando e rianimando i suoi uomini con la voce e con l'esempio, li conduceva brillantemente all'assalto di forti posizioni nemiche. — Noaris, 25 maggio 1937-XV.

Tesemmà Scifau, ascari (3546) dell'VIII battaglione indigeni. — Durante un combattimento durato oltre dodici ore, incitava i propri compagni con grida guerriere, dimostrando grande calma ed ardimento. — Zona di Saratà, 12 luglio 1936-XIV.

Tuoldebrahan Calati, buluc basci (52258) del XXVI battaglione coloniale, reparto comando. — Comandante una pattuglia esploratori, inquadrata in una compagnia formatasi per fronteggiare e contenere un violento attacco nemico in forze, incitava i suoi uomini alla resistenza. Successivamente, con sprezzo del pericolo, in terreno scoperto e battuto dal fuoco nemico, fra i primi partiva al contrattacco, trascinando con la voce e con l'esempio i propri ascari e procurando rilevanti perdite all'avversario volto in fuga. — Noaris, 23 maggio 1937-XV.

Zelleleu Tesfamariam, buluc basci (39289) del XXVI battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Comandante di buluc, in un aspro combattimento, conduceva con perizia e slancio i propri uomini all'attacco di posizioni nemiche fortemente sistemate a difesa. In un momento particolarmente difficile manteneva validamente le raggiunte posizioni ed animando i suoi ascari riusciva, col fuoco e con la baionetta a respingere il nemico che, in forze rilevanti, era uscito al contrattacco. — Noaris, 25 maggio 1937-XV.

(3399)

Regio decreto 22 *dicembre* 1938-XVII, *registrato alla Corte dei conti addì* 25 *luglio* 1939-XVII, *registro* 6 *Africa Italiana, foglio* 148.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Calimeri Gemis di Giacomo, nato a Totorici (Messina) il 6 luglio 1908, sottotenente medico complemento della Regia Residenza di Burié (*alla memoria*). — Addetto all'ambulatorio civile di una residenza, prendeva volontariamente parte ad un'operazione di polizia compiuta da un reparto del presidio. Incontrate forze ribelli molto superiori, che rapidamente accerchiavano il reparto stesso, sprezzante di ogni pericolo, non solo attendeva alla sua opera di sanitario, ma coadiuvava l'unico ufficiale comandante nell'opera di disperata difesa. Finite le munizioni ed occorrendo aprirsi il varco con le baionette, si slanciava alla testa degli ascari, facendo olocausto della sua giovane esistenza in questo supremo sforzo. — Gusciabbai, 29 agosto 1937-XV.

De Beaumont Giuseppe di Alfredo e fu Girolama Criscenti, nato a Palermo il 31 luglio 1891, 1° capitano s.p.e. della Regia Residenza di Debra Marcos. — Al comando di una colonna di irregolari, unico nazionale, durante operazioni di rastrellamento e di disarmo nel territorio della residenza di una giurisdizione, accerchiato da numerosi ribelli, resistette per più giorni agli attacchi del nemico, con ripetuti contrattacchi. Quando i viveri e le munizioni cominciarono a scarseggiare, con rapida decisione, riusciva a rompere ed a travolgere il cerchio dei ribelli. Bell'esempio di ardimento e di valore. — Mortola Mariam, 10-25 agosto 1937-XV.

Garelli Arduino, nato a Bordoli (Verona) il 9 settembre 1881, colonnello s.p.e. comandante l'XI brigata coloniale. — Comandante di brigata coloniale, dopo essersi precedentemente distinto per valore di comandante e di combattente, attaccava di sorpresa e debellava con le truppe da lui guidate ed animate con l'esempio, forte nucleo di ribelli concentratosi in un paese, distruggendo le loro dimore e catturando prigionieri, quadrupedi, armi e munizioni. — Itenni (Mugher), 21 febbraio 1937-XV.

La Rocca Espedito di Magno e di Mura Carmela, nato a San Mango Piemonte (Salerno) il 9 ottobre 1903, brigadiere CC. RR. della stazione CC. RR. di Debra Marcos (*alla memoria*). — Comandante di un nucleo di zaptié, a disposizione di una colonna operante, in un cruento combattimento sostenuto contro ingenti forze ribelli attaccanti, dava ammirevoli prove di resistenza e di calmo accorgimento, incuorando i dipendenti alla strenua difesa. Consumate tutte le munizioni a sua disposizione e colpito a morte, trovava la suprema forza di far fuoco con la pistola contro un nucleo ribelle che, circondatolo, gli intimava la resa. Esempio magnifico di generoso ardimento e di attaccamento al dovere. — Scitol Matovié, 21 agosto 1937-XV.

Silvestri Amari Livio fu Gaspare e di Di Leo Francesca Paola, nato a Catania il 21 ottobre 1908, tenente s.p.e. dell'VIII battaglione arabo-somalo. — Comandante della compagnia mitraglieri di un battaglione in avanguardia, interveniva col fuoco delle sue armi, con risolutezza, a sostegno di compagnie fucilieri fortemente impegnate contro grossi nuclei avversari. Ricevuto ordine di inviare una sezione in rinforzo a reparti che procedevano all'occupazione di una importante posizione, ne assumeva il comando, la guidava con rapidità sul posto, nonostante la viva reazione avversaria, e concorreva ad arrestare con tiri precisi, violento contrattacco ne-

mico. Venuto a conoscenza che i reparti in linea dovevano procedere oltre e resosi conto che il fuoco delle sue armi non avrebbe potuto più sostenerli, si lanciava alla testa dei suoi uomini all'assalto, sgominando l'avversario che si sbandava, lasciando sul terreno numerosi feriti. Dimostrava così senso di cooperazione, sprezzo del pericolo e spirito aggressivo. — Gaser 18 giugno 1937-XV.

Acciammellet Belai, meslenié del Goggiam (*alla memoria*). — Capo di una provincia del Goggiam, avendo avuto sentore che una nostra colonna era stata attaccata da forze ribelli preponderanti, accorreva con un gruppo dei suoi armati in soccorso dei nostri. Dopo alcune ore di aspro combattimento, cadeva valorosamente sul campo. — Torà Medeabbo, 19 agosto 1937-XV.

Aileu Tacagné, muntaz della stazione CC. RR. di Debra Marcos. — Durante aspro combattimento con ingenti forze ribelli, attraversava due volte zona scoperta e battuta dal fuoco avversario per recapitare ordini. Incurante di una grave ferita riportata, si prodigava per più ore nella strenua difesa organizzata dai superstiti circondati dal nemico. Durante il ripiegamento notturno, esausto, rimasto solo e lontano dai compagni, fugava con strenua energia e risolutezza, col fuoco del suo moschetto, un nucleo di ribelli, che li aveva minacciosamente intimato la resa. — Scitol Matovié, 21 agosto 1937-XV.

Amedié Omar, cagnasmac della Comunità mussulmana del Goggiam. — Capo dei mussulmani del Goggiam, avendo avuto sentore che una nostra colonna trovavasi assediata in un fortino, accorreva con un centinaio dei suoi correligionari, in soccorso dei nostri. Essendosi incontrato lungo la strada con un reparto coloniale, che dirigevasi allo stesso obiettivo, si univa a questo. Quando l'intera colonna veniva attaccata da forze ribelli preponderanti alla testa dei suoi mussulmani e con a fianco il proprio figlio, contrattaccava il nemico coadiuvando assai efficacemente il reparto eritreo nel ricacciare l'avversario. — Torà Medeabbò, 19 agosto 1937-XV.

Berhè Salomon, buluc basci (31536) dell'XI battaglione coloniale (*alla memoria*). — Comandante di buluc, in aspro combattimento contro nemico numericamente superiore, con sprezzo del pericolo conduceva i suoi uomini al contrattacco. Ferito rifiutava ogni cura e continuava nell'azione, lasciando il suo posto soltanto per altra ferita in seguito alla quale decedeva tre giorni dopo. — Torà Medeabbò, 19 agosto 1937-XV.

Debretzien Keflé, muntaz (26964) dell'XI battaglione coloniale (*alla memoria*). — Comandante di nucleo salmerie, all'inizio di aspro combattimento, posti al sicuro i quadrupedi, raggiungeva la linea di fuoco e sprezzante del pericolo si lanciava nella mischia. Ferito, rifiutava di farsi medicare per restare al suo posto. Colpito altre due volte, lasciava la vita sul campo. — Torà Medeabbò, 19 agosto 1937-XV.

Ghebriet Chidané, buluc basci (32646) dell'XI battaglione coloniale (*alla memoria*). — In funzione di sciumbasci, coadiuvava efficacemente il proprio ufficiale nel resistere per otto ore al nemico in forze superiori di numero. Finite le munizioni, si gettava per primo sull'avversario per aprirsi un varco e colpito in fronte lasciava la vita sul campo. — Gusciabbai, 29 agosto 1937-XV.

Tesfagherghis Cashai, sciumbasci (30940) dell'XI battaglione coloniale. — In un combattimento al quale aveva partecipato volontariamente, benchè non ancora ben guarito da precedente ferita, comandante del reparto d'avanguardia, attaccato da forze superiori, conteneva per qualche tempo l'irruenza avversaria. Ferito nuovamente, rimaneva al suo posto incitando i suoi uomini con la parola. Esempio di virtù militari. — Scitol Motovié, 21 agosto 1937-XV.

Uoldù Cafel, zaptié della stazione CC. RR. di Debra Marcos. — In una strenua difesa, con pochi superstiti, contro ingenti forze ribelli, che avevano circondata la posizione, avute asportate da un proiettile tre dita della mano destra, rifiutava la medicazione e balzava risolutamente contro un nucleo avversario, che tentava irrompere nella linea di difesa, e cadeva gravemente ferito. Esempio di virtù militari. — Scitol Motovié, 21 agosto 1937-XV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Bragaglia Armando fu Luigi e fu Maria Lepore, nato a Roma il 3 luglio 1914, sottotenente complemento del IV battaglione coloniale « Toselli ». — Coraggioso comandante di mezza compagnia, personalmente e volontariamente conduceva una pattuglia contro un nucleo ribelle, tenace difensore di un punto di passaggio obbligato, uccidendone il presidio e catturando l'intero armamento. Si distinse per ardimento anche nelle azioni successive. — Ghederrà, 11 settembre Monte Badadà, 22 settembre 1937-XV.

De Angelis Giuseppe di Biagio e di Maestà Antonina, nato a Micigliano (Rieti) il 2 novembre 1892, 1° capitano complemento dell'XI battaglione coloniale. — Comandante di compagnia distaccata, ed unico ufficiale presente al reparto, avuta notizia che ribelli numerosi avevano accerchiato un presidio a tre giorni di marcia, di propria iniziativa, prontamente accorreva. Assalito in prossimità della meta da forze preponderanti, sosteneva violento combattimento, costringendo, dopo varie ore, il nemico a desistere ed a ripiegare. — Torà Medeabbò, 19 agosto 1937-XV.

Al Gagliardetto del II gruppo artiglieria da montagna eritreo. — Esemplare per spirito artiglieresco e per volontà sempre tesa a vincere ogni ostacolo, partecipava con perizia e bravura a tutte le operazioni del Tembien. Nei due aspri combattimenti di Amba Tzelleré e di Mekennò, le sue batterie contribuivano validamente al successo delle sanguinose giornate e davano fulgida prova di sprezzo del pericolo, di alto valore e calma esemplare, anche quando i loro componenti furono costretti ad impegnarsi come fanti. — Amba Augher, 5 ottobre 1935-XIII - Amba Tzelleré, 22 dicembre 1935-XIV - Mekennò, 20 gennaio 1936-XIV.

Sonnati Silvio fu Pietro e di Caterina Salveni, nato il 1° settembre 1902 a Montalcino (Siena), tenente medico complemento del III reparto someggiato di sanità (*alla memoria*). — Ufficiale medico di una colonna improvvisamente attaccata da ribelli, combatteva serenamente come un fante. Visto cadere al suo fianco un sottufficiale, lo soccorreva prontamente, ma colpito mortalmente, si abbatteva sullo stesso ferito durante la sua opera di umana solidarietà. — Scitol Motovié, 21 agosto 1937-XV.

Tamagnone Mario di Giuseppe e di Bonavia Clotilde, nato a Savigliano il 4 novembre 1912, sergente maggiore della compagnia genio III brigata coloniale. — Capo stazione radio, facente parte di una colonna operante contro i ribelli, resasi inservibile la propria stazione, durante un impetuoso attacco nemico, assumeva spontaneamente il comando di un reparto indigeni, guidandolo valorosamente all'azione, coadiuvando intelligentemente il proprio comandante e dando prova di ardire e coraggio personale. — Torà Medeabbò, 19 agosto 1937-XV.

Tarantino Nicola di Massimo e fu Russo Amelia, nato a Nardò (Lecce) il 5 febbraio 1913, carabiniere della stazione CC. RR. di Debra Marcos. — Durante aspro combattimento contro ingenti forze ribelli, si batteva strenuamente e riusciva a liberarsi uccidendolo, di un avversario che lo aveva afferrato alla gola nel tentativo di disarmarlo. Successivamente, avuto il comando di un tratto della linea di difesa circondata dall'avversario, manteneva più ore in efficiente aggressività i pochi superstiti, contribuendo con calma, sprezzo del pericolo ed efficace azione di fuoco a fiaccare l'irruenza nemica. — Scitol Motovié, 21 agosto 1937-XV.

Allù Tesfagherghis, muntaz (41205) dell'XI battaglione coloniale (*alla memoria*). — Capo arma, durante un combattimento, coinvolto in furioso corpo a corpo, si batteva eroicamente, finchè cadeva crivellato di ferite sulla propria mitragliatrice. — Torà Medeabbò, 19 agosto 1937-XV.

Filatie Mokola, ascari (103303) dell'XI battaglione coloniale (*alla memoria*). — Ad un violento attacco di numerosi ribelli, reagiva tempestivamente con alcuni compagni, lanciandosi alla baionetta e riuscendo a scompaginare l'avversario ed a farlo retrocedere. Cadeva colpito a morte nel compimento del suo generoso atto. — Torà Medeabbò, 19 agosto 1937-XV.

Inghidam Tesemma, ascari (32272) dell'XI battaglione coloniale. — Durante una furiosa mischia con i ribelli si batteva eroicamente. Ferito, seguitava calmo a sparare e non lasciava il suo posto che al termine dell'azione. — Torà Medeabbò, 19 agosto 1937-XV.

Mahari Uoldegherghis, ascari (79376) dell'XI battaglione coloniale. — Durante aspro combattimento, si batteva coraggiosamente. Ferito, rifiutava ogni soccorso e seguitava a combattere, incitando i propri compagni alla resistenza, fino al termine dell'azione. — Torà Medeabbò, 19 agosto 1937-XV.

Scivesci Ciufà, ascari (103324) dell'XI battaglione coloniale. — Reagiva ad una sorpresa nemica lanciandosi sugli assalitori, quindi riprendeva calmo l'azione di fuoco. Ferito, rimaneva al suo posto e quando stava per cadere esausto trovava ancora la forza di trascinarsi dal proprio ufficiale per consegnargli il fucile. — Scitol Motovié, 21 agosto 1937-XV.

Tellù Gherenchiel, ascari (63231) del IV battaglione eritreo « Toselli » (*alla memoria*). — Partecipava valorosamente ad un violento assalto alla baionetta. Ferito, continuava a combattere, finchè stremato di forze, lasciava valorosamente la vita sul campo. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Tuoldebrahan Merid, muntaz (60634) dell'XI battaglione coloniale (*alla memoria*). — Sottocomandante di un nucleo salmerie, visto attaccato da numerosi ribelli il proprio reparto, sistemati al sicuro

i quadrupedi, accorreva sulla linea di fuoco e partecipava al combattimento, lanciandosi più volte alla baionetta, finchè un colpo di scimitarra lo abbatteva. — Torà Medeabbò, 19 agosto 1937-XV.

CROCE DI GUERRA

Milaneschi Amedeo di Angelo e di Bernardini Annunziata, nato a Foiano della Chiana (Arezzo) il 26 giugno 1912, caporal maggiore della compagnia genio, III brigata coloniale. — Radiotelegrafista, durante un violento attacco nemico, resasi inservibile la propria stazione, accorreva sulla linea di fuoco e, sprezzante del pericolo, si batteva strenuamente, prodigandosi per coadiuvare il proprio ufficiale. Esempio di virtù militari. — Torà Medeabbò, 19 agosto 1937-XV.

Spagnoli Eugenio fu Giuseppe e di Iole Nespoli, nato a Coccaglio (Brescia) il 17 aprile 1914, sottotenente complemento del IX battaglione coloniale. — Comandante di plotone in avanguardia, assalito ed accerchiato da forze preponderanti, si lanciava con violenza alla testa dei suoi uomini contro il nemico e, obbligandolo a retrocedere, riusciva a riunirsi al resto della colonna. — Scitol Motovié, 21 agosto 1937-XV.

Abrahà Uasiè, muntaz (60837) dell'XI battaglione coloniale. — Durante aspro scontro, si sostituiva a due tiratori della sua arma caduti e, con balzo repentino, portava la mitragliatrice fuori dall'immediata offesa nemica. Postatala nuovamente, con efficace tiro d'infilata, obbligava il nemico a desistere da ulteriori attacchi. — Torà Medeabbò, 19 agosto 1937-XV.

Achasà Deshù, buluc basci (35073) dell'XI battaglione coloniale. — Comandante un plotone mitraglieri, in più combattimenti, si distingueva per ardimento e capacità spostando frequentemente le sue armi per portarle in posizione ove più efficace poteva essere la loro azione, noncurante del pericolo cui costantemente si esponeva. — Mortola Mariam, 15-23 agosto 1937-XV.

Afeuorchi Gherenchiel, buluc basci (47797) dell'XI battaglione coloniale. — Resisteva col suo buluc contro avversario numericamente superiore. Premuto da vicino contrattaccava alla baionetta, obbligando per due volte il nemico a retrocedere. — Scitol Motovié, 21 agosto 1937-XV.

Ahmed Mohamed, muntaz (18598) dell'XI battaglione coloniale. — Visto cadere il proprio ufficiale tentava di ricuperarne la salma e, non essendo riuscito nel generoso atto, continuava tener testa ai ribelli. — Scitol Motovié, 21 agosto 1937-XV.

Asfaà Abatù, zaptié della stazione CC. RR. di Debra Marcos. — In una strenua difesa, con pochi superstiti, contro soverchianti forze ribelli, che avevano circondata la posizione, si batteva per più ore coraggiosamente e con efficace azione di fuoco, contribuendo a fiaccare l'irruenza nemica. Esempio di attaccamento al dovere. — Scitol Motovié, 21 agosto 1937-XV.

Cheptiè Uoregna, zaptié della stazione CC. RR. di Debra Marcos. — In una strenua difesa, con pochi superstiti contro soverchianti forze ribelli, che avevano circondata la posizione, si batteva per più ore coraggiosamente e con efficace azione di fuoco, contribuendo a fiaccare l'irruenza nemica. Esempio di attaccamento al dovere. — Scitol Motovié, 21 agosto 1937-XV.

Chiflè Iesab, muntaz (59660) dell'XI battaglione coloniale. — Durante aspro combattimento, caduto il tiratore di un'arma, ne prendeva subito il posto ed, allo scoperto, dirigeva efficace fuoco sul nemico, arrestandolo e permettendo ai nostri di contrassaltare con successo. — Torà Medeabbò, 19 agosto 1937-XV.

Destà Gobeziè, muntaz della banda Regia Residenza Debra Marcos. — Comandante di un nucleo di banda in avanguardia, improvvisamente attaccato, contrattaccava arditamente Travolto, non desisteva dall'azione, dando tempo ai reparti retrostanti di assumere le formazioni di combattimento. — Scitol Motovié, 21 agosto 1937-XV.

Fantai Iblilegni, ascari (30394) dell'XI battaglione coloniale. — Caduto il tiratore di una mitragliatrice leggera, lo sostituiva. Ferito gravemente, seguitava a sparare, stroncando più volte col suo fuoco preciso, gli assalti nemici. — Scitol Motovié, 21 agosto 1937-XV.

Fessahà Uoldeabesghi, muntaz (57694) dell'XI battaglione coloniale. — In improvviso corpo a corpo durante un combattimento, svincolatosi, postava la sua arma ed aprendo efficace fuoco sull'avversario, lo obbligava alla fuga. — Torà Medeabbò, 19 agosto 1937-XV.

Ghebrecristos Ogbù, muntaz (21483) dell'XI battaglione coloniale. — Durante aspro combattimento, si batteva coraggiosamente. Sostituiva prontamente al comando del buluc il proprio buluc-basci caduto e, conducendo i suoi uomini al contrattacco, obbligava il nemico a retrocedere. — Torà Medeabbò, 19 agosto 1937-XV.

Ghebrelul Taclesghi, muntaz (53620) dell'XI battaglione coloniale. — Improvvisamente assalite le sue salmerie, organizzava rapidamente la difesa. Soverchiato dal numero, riuniva i superstiti e si lanciava nuovamente sul nemico, riuscendo, in tal modo, a ricuperare parte del materiale. — Scitol Motovié, 21 agosto 1937-XV.

Ghebrelul Negussé, ascari (79079) dell'XI battaglione coloniale. — Porta arma, da pochi metri falciava gli accaniti avversari. Costretto a ripiegare, arretrava seguitando il fuoco di balzo in balzo, sempre calmo e riuscendo a contenere l'urlante massa nemica, che voleva gettarglisi addosso. — Scitol Motovié, 21 agosto 1937-XV.

Gheremariam Barachi, muntaz (57844) dell'XI battaglione coloniale. — Capo arma, per respingere violento attacco di ribelli, si portava con audacia a pochi metri dagli assalitori e con fuoco efficace ne arrestava lo slancio. — Torà Medeabbò, 19 agosto 1937-XV.

Ghezai Hailè, muntaz (52560) dell'XI battaglione coloniale. — Porta arma, vedendo in pericolo la propria mitragliatrice, l'afferrava e con un balzo si apriva la via fra gli assalitori. Ferito, riusciva egualmente a raggiungere una nuova postazione, da dove con efficace fuoco conteneva l'irruenza dei ribelli. — Scitol Motovié, 21 agosto 1937-XV.

Hailè Tesfasghi, ascari (79043) dell'XI battaglione coloniale. — Visto cadere ferito un compagno durante una furiosa mischia, si slanciava in suo aiuto e riusciva a trarlo in salvo. — Scitol Motovié, 21 agosto 1937-XV.

Ibrahim Iman, blatta, interprete della Regia Residenza di Debra Marcos. — Interprete presso una residenza, prese volontariamente parte con una nostra colonna alle operazioni di rastrellamento e disarmo di alcune provincie ed a tutti i combattimenti sostenuti dalla colonna stessa. Si rese utile nel recapitare ordini ai reparti più avanzati, attraversando terreni battuti ed insidiosi e dando sempre prova di fedeltà. — Goggiam Orientale, luglio-agosto 1937-XV.

Maconnen Alì, fitaurari dell'XI battaglione coloniale. — Addetto ad una colonna in qualità di informatore, durante un improvviso attacco nemico, coadiuvava efficacemente il comandante nell'azione di resistenza, combattendo coraggiosamente al suo fianco. Nel successivo ripiegamento, si prodigava per rintracciare il cammino e procurava viveri dai paesi vicini per gli uomini della colonna. — Scitol Motovié, 21 agosto 1937-XV.

Mesghenà Debru, muntaz (79381) dell'XI battaglione coloniale. — Inceppatasi l'arma, mentre i ribelli attaccavano con violenza, riparava il guasto con calma e serenità, a pochi metri dal nemico, poi riprendendo il fuoco li obbligava a retrocedere. — Torà Medeabbò, 19 agosto 1937-XV.

Mongostù Imer, ascari (13571) dell'XI battaglione coloniale. — Durante aspro combattimento contro nemico numericamente superiore, sprezzante del pericolo si batteva coraggiosamente ed incitava i compagni alla lotta. — Scitol Motovié, 21 agosto 1937-XV.

Negasc Tesfù, buluc basci (18111) dell'XI battaglione coloniale. — Durante aspro combattimento, rimasto l'unico buluc basci disponibile, si prodigava nel coadiuvare il proprio comandante di compagnia, accorrendo ove più violenta era la mischia, incitando i dipendenti e dando esempio di calma e coraggio. — Torà Medeabbò, 19 agosto 1937-XV.

Rezzenè Ghebrestllassi, sciellecà, interprete della Regia Residenza di Debrà Marcos. — Interprete presso una residenza, prese volontariamente parte con una nostra colonna alle operazioni di rastrellamento e disarmo di alcune provincie ed a tutti i combattimenti sostenuti dalla colonna stessa. Si rese utile nel recapitare ordini ai reparti più avanzati, attraversando terreni battuti ed insidiosi e dando sempre prova di fedeltà. — Goggiam Orientale, luglio-agosto 1937-XV.

Uondemaghegnò Gobrù, ascari (15848) dell'XI battaglione coloniale. — Addetto alla mensa sottufficiali, volontariamente accorreva sulla linea di fuoco ed incitava i compagni alla lotta. Vèduti due avversari strisciare verso una mitragliatrice per catturarla, si gettava su di essi alla baionetta e li abbatteva. — Scitol Motovié, 21 agosto 1937-XV.

Uondifrau Tafarì, ascari (30230) dell'XI battaglione coloniale. — In aspro combattimento, resisteva a numerosi assalitori ed incitava i compagni con un canto di guerra. Al nemico che gli urlava di arrendersi, rispondeva che gli ascari non si arrendono mai. — Scitol Motovié, 21 agosto 1937-XV.

Uorassi Ghebrè, ascari (78703) dell'XI battaglione coloniale. — Durante aspro combattimento, alternava la sua azione di fuciliere con quella di porta ordini ed in un momento culminante dell'azione si lanciava fra i primi al contrattacco. — Scitol Motovié, 21 agosto 1937-XV.

(3509)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 7 settembre 1939-XVII, n. 1341.
Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 giugno 1939-XVII, n. 851;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di aumentare lo stanziamento del capitolo n. 84 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1939-40, della somma di L. 8.000.000;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 84 « Spese per il servizio d'investigazione politica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1939-40, è aumentato di L. 8.000.000.
Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, *foglio* 84. — MANCINI

REGIO DECRETO 9 maggio 1939-XVII, n. 1342.
Modificazioni al R. decreto 18 gennaio 1914, n. 38, istitutivo dell'« Ordine coloniale della Stella d'Italia ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
GRAN MAESTRO
DELL'ORDINE COLONIALE DELLA STELLA D'ITALIA

Visto il Nostro Magistrale decreto 18 gennaio 1914, n. 38, con il quale venne istituito l'Ordine cavalleresco denominato « Ordine coloniale della Stella d'Italia »;
Visti i Nostri Magistrali decreti 7 febbraio 1926-IV, n. 247, e 13 maggio 1937-XV, n. 901, con i quali furono apportate modifiche al decreto suddetto;
Considerato che nuove esigenze consigliano di apportare talune modifiche alle vigenti norme statutarie;
Sentito il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, Cancelliere dell'Ordine;
Di Nostro motu-proprio ed in virtù della Nostra Regia prerogativa ed Autorità magistrale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 11 del R. decreto 18 gennaio 1914, n. 38, modificato con i Regi decreti 7 febbraio 1926-IV, n. 247, e 13 maggio 1937-XV, n. 901, sono sostituiti i seguenti:

Art. 2. — L'Ordine è destinato ai cittadini italiani che abbiano acquistato speciali benemerenze nel campo delle attività coloniali, ai libici ed ai sudditi dell'Africa Orientale Italiana ritenuti meritevoli di particolare distinzione.
Possono, in via di eccezione, essere decorati di quest'Ordine anche stranieri.

Art. 3. — L'ordine è diviso in cinque classi:
— Cavalieri;
— Ufficiali;
— Commendatori;
— Grandi ufficiali;
— Gran cordoni.

Art. 4. — Il numero delle onorificenze che possono essere concesse ogni anno è stabilito come segue:

Cavalieri	1000
Ufficiali	200
Commendatori	100
Grandi ufficiali	30
Gran cordoni	10

In tale numero non rientrano le onorificenze che fossero concesse a stranieri.

Art. 5. — La divisa dell'Ordine consta di una stella a cinque raggi, smaltati di bianco e bordati e pomati d'oro.
La stella è caricata al centro di uno scudetto smaltato di rosso bordato d'oro portante le lettere V. E. in oro, intrecciate e sormontate dalla Corona Reale pure in oro.
Lo scudetto è circondato da una fascia di smalto verde portante in basso la data « 1911 » di oro. Nel rovescio un altro scudetto smaltato di rosso bordato d'oro portante la leggenda: « Al merito coloniale ».
Detta insegna ha il nastro formato da una banda rossa al centro bordato da due liste verdi all'esterno e di due liste bianche all'interno.

Art. 6. — I Cavalieri e gli Ufficiali portano la stella appesa, al lato sinistro del petto, ad un nastro di mm. 37, formato da una banda rossa al centro di mm. 31, bordato da due liste verdi all'esterno di mm. 1 ciascuna e da due liste bianche all'interno di mm. 2 ciascuna; per gli Ufficiali la stella è sormontata dalla Corona Reale; i Commendatori portano la stella di maggiori dimensioni sormontata dalla Corona Reale, appesa al collo, allo stesso nastro di mm. 50, listato e bordato nelle volute proporzioni; i Grandi Ufficiali la stessa stella appesa al collo e la placca, formata da un raggio d'argento, pallinata, senza rovescio, e caricata al centro dalla stella sopradescritta, assicurata al lato sinistro del petto; i Gran Cordoni la stessa stella su fianco sinistro, appesa ad una sciarpa di mm. 100, listata e bordata nelle volute proporzioni del nastro dell'insegna, e la placca assicurata al lato sinistro del petto. La placca è

senza rovescio ed è formata da un raggio d'argento, pallinata, caricata al centro della stella sopradescritta.

I libici ed i sudditi dell'Africa Orientale Italiana insigniti dell'onorificenza di Grande Ufficiale o di Gran Cordone hanno diritto a portare la placca, costituente l'insegna del grado, applicata al lato sinistro del petto su « burnus » di drappo rosso carminio o su cappa di seta nera ornati con ricami di fili d'argento per i primi e di fili d'oro per i secondi.

Art. 7. — Le insegne dei vari gradi hanno le seguenti dimensioni:

— la stella di Cavaliere e di Ufficiale 35 mm. di diametro;

— la stella di Commendatore, di Grande Ufficiale e di Gran Cordone 50 mm. di diametro;

— la placca di Grande Ufficiale 65 mm. di diametro;

— la placca di Gran Cordone 85 mm. di diametro.

Art. 11. — Il Consiglio è presieduto dal Cancelliere dell'Ordine e ne fanno parte:

a) il Sottosegretario di Stato per l'Africa Italiana in qualità di vice presidente;

b) il Primo Segretario pel Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia; in caso di sua assenza od impedimento, persona da lui espressamente delegata a rappresentarlo;

c) un delegato effettivo del Consiglio degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia;

d) un delegato effettivo designato dal Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, scelto fra il personale della carriera diplomatica;

e) i segretari generali di Governo, a disposizione, o comunque investiti di altre funzioni, in servizio al Ministero dell'Africa Italiana;

f) il comandante generale del Corpo della polizia coloniale;

g) il capo dell'ufficio militare del Ministero dell'Africa Italiana.

I consiglieri di cui alle lettere *c*) e *d*) durano in carica tre anni e possono essere alla scadenza confermati.

I consiglieri di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*), in caso di loro assenza o di impedimento, saranno rappresentati dal funzionario incaricato della reggenza della Direzione, del Comando o dell'Ufficio.

Segretario del Consiglio dell'Ordine è il capo di Gabinetto del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana.

Art. 2.

Il R. decreto 7 febbraio 1926-IV, n. 247, è abrogato.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, Cancelliere dell'Ordine, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 18 agosto 1939-XVII, n. 1343.

Autorizzazione al comune di Castellammare di Stabia (Napoli) a continuare ad applicare fino al 31 dicembre 1940 le imposte di consumo in base alla tariffa stabilita per i Comuni di classe D.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto in data 14 novembre 1935-XIV, n. 2103, con cui, ai sensi dell'art. 28 del testo unico per la finanza locale approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, il comune di Castellammare di Stabia, appartenente alla classe *E* per popolazione agli effetti dell'applicazione delle imposte di consumo, fu autorizzato ad applicare fino al 31 dicembre 1938-XVII le imposte stesse con la tariffa della classe superiore *D;*

Vista l'istanza con la quale il Comune suddetto chiede di potere mantenere ulteriormente in applicazione la predetta tariffa della classe superiore *D;*

Visto il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Castellammare di Stabia è autorizzato a continuare ad applicare fino al 31 dicembre 1940-XIX le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per la classe *D.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 18 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, *foglio* 56. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 agosto 1939-XVII, n. 1344.

Autorizzazione al comune di Trecate a continuare ad applicare fino al 31 dicembre 1939 le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe superiore G.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 26 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto del 14 settembre 1931-IX, n. 1175;

Vista la domanda del comune di Trecate, tendente ad ottenere l'autorizzazione a continuare ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *G* alla quale il Comune stesso apparteneva prima dell'ottavo censimento generale della popolazione del Regno;

Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Trecate è autorizzato a continuare ad applicare fino al 31 dicembre 1939-XVIII le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe superiore *G*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 18 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, *foglio* 57. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 agosto 1939-XVII, n. 1345.

Autorizzazione al comune di Calascibetta a continuare ad applicare fino al 31 dicembre 1940 le imposte di consumo in base alla tariffa stabilita per i Comuni di classe G.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i Nostri decreti in data 15 giugno 1933, n. 819, ed in data 27 giugno 1935, n. 1338, con i quali il comune di Calascibetta di classe *H* fu autorizzato ad applicare fino al al 31 dicembre 1937, ai sensi dell'art. 26 del testo unico per la finanza locale approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175, le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *G* cui prima del censimento generale della popolazione del Regno del 1931 apparteneva;

Vista l'istanza in data 2 maggio 1938 con la quale il Comune suddetto chiede di continuare ad avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo di legge summenzionato;

Visto il R. decreto 25 marzo 1937-XV, n. 462;

Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Calascibetta è autorizzato a continuare ad applicare fino al 31 dicembre 1940 le imposte di consumo in base alla tariffa stabilita per i comuni di classe *G*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 18 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, *foglio* 53. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 agosto 1939-XVII, n. 1346.

Autorizzazione al comune di Procida (Napoli) a continuare ad applicare fino al 31 dicembre 1941 le imposte di consumo in base alla tariffa stabilita per i Comuni di classe G.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto in data 10 agosto 1934-XII, n. 1433, con cui ai sensi dell'art. 26 del testo unico per la finanza locale approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, il comune di Procida fu autorizzato ad applicare fino al 31 dicembre 1935-XIV le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *G* alla quale apparteneva prima della pubblicazione dei dati del settimo censimento della popolazione del Regno;

Visto il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Procida è autorizzato a continuare ad applicare fino al 31 dicembre 1941-XX le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per la classe *G*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 18 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, *foglio* 58. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 settembre 1939-XVII, n. 1347.

Assegnazioni di fondi negli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40.

N. 1347. R. decreto-legge 3 settembre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, vengono disposte assegnazioni di fondi negli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40, per esigenze connesse alla situazione internazionale.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1939-XVII

REGIO DECRETO 4 aprile 1939-XVII, n. 1348.

Erezione in ente morale della Fondazione « Luigi Bernardi », con sede in Brescia.

N. 1348. R. decreto 4 aprile 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la Fondazione « Luigi Bernardi », con sede in Brescia, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della Congrega di carità apostolica di Brescia e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1939-XVII

REGIO DECRETO 9 luglio 1939-XVII, n. 1349.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale «Giovanni Pascoli» di Firenze.

N. 1349. R. decreto 9 luglio 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « Giovanni Pascoli » di Firenze è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *agosto* 1939-XVII

DECRETO INTERMINISTERIALE 15 settembre 1939-XVII.

Norme per la vendita dei testi unici di Stato per le scuole elementari per l'anno scolastico 1939-40.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la legge 7 gennaio 1929-VI, n. 5;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058;
Veduti i decreti interministeriali 22 agosto 1930-VIII, 31 agosto 1934-XII, 18 settembre 1935-XIII, 26 settembre 1936-XIV, 16 settembre 1937-XV, e 29 agosto 1938-XVI, concernenti le norme e le modalità per la stampa e la vendita dei testi unici di Stato per le scuole elementari;
Ritenuta la opportunità che siano determinate le condizioni per la vendita dei testi unici di Stato per l'anno scolastico 1939-40;
Su proposta della Commissione istituita con decreto Ministeriale 16 maggio 1937-XV;
Sentito il Provveditorato generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno scolastico 1939-40 restano immutati i testi per la 1ª e per la 2ª classe; il testo di lettura per la 4ª classe; i testi di insegnamenti vari per la 4ª classe e per la 5ª classe ed il testo sull'Impero italiano dell'A.O. per la 5ª classe.

Per la 3ª classe saranno adottati due testi di lettura, uno per le scuole dei centri cittadini (Zanetti) e l'altro per le scuole dei centri rurali (Petrucci). Sarà altresì adottato un nuovo testo di insegnamenti vari (Bonomi), che comprenderà la religione, le nozioni di grammatica italiana, la storia, la geografia e l'aritmetica.

Per la 5ª classe i due testi di lettura sinora adottati (Forges-Davanzati e Sapori) saranno sostituiti da un unico testo (Rinaldi), che sarà adottato così per gli alunni come per le alunne.

Art. 2.

Nelle terze classi delle scuole delle provincie del Piemonte sarà adottato il testo di lettura finora in uso per la terza classe (Padellaro).

Art. 3.

I prezzi dei volumi dei testi di Stato restano quelli stabiliti per l'edizione dell'anno scorso, compresi i nuovi testi di lettura per la terza classe dei centri urbani e dei centri rurali, che costeranno L. 6,50, e il nuovo testo di insegnamenti vari per la terza classe che costerà L. 7,50.

Per il nuovo testo di lettura per la quinta classe, il prezzo è fissato in L. 8.

Art. 4.

Per l'anno scolastico 1939-40 è consentito l'uso promiscuo dei volumi dell'edizione dell'anno XVIII con quelli degli stessi autori, editi negli anni precedenti, per i testi non sostituiti da corrispondenti nuovi testi. Per i testi di nuova edizione e cioè per quelli delle classi 3ª e 5ª, citati nell'art. 1 del presente decreto, è obbligatorio l'uso esclusivo dei volumi dell'edizione dell'anno XVIII, salvo quanto è disposto nel precedente art. 2.

Art. 5.

Le Case editrici sono tenute a pagare all'Istituto Poligrafico dello Stato, entro il 31 dicembre 1939-XVIII, il prezzo dei volumi loro venduti, depurato dello sconto, e qualora tale pagamento non venga eseguito per contanti all'atto dell'impegno dei volumi da parte delle Case editrici medesime, queste, a garanzia di tale obbligo, debbono presentare apposita fideiussione bancaria, in competente bollo, rilasciata da Ente di gradimento dell'Istituto Poligrafico medesimo e con firme autenticate da Regio notaio.

Per gli accrediti accertati dall'Istituto Poligrafico dello Stato prima del 31 dicembre 1939-XVIII nonchè per i versamenti delle somme eventualmente pagate prima del 31 dicembre 1939-XVIII è concesso un interesse del 5 % in ragione di anno.

Art. 6.

Il termine ultimo per l'impegno dei quantitativi dei volumi, e cioè quello stabilito dall'art. 8 del decreto interministeriale del 22 agosto 1930-VIII, di cui alla premessa, è fissato al 30 settembre 1939-XVII.

Art. 7.

Rimangono invariate le disposizioni contenute nei decreti interministeriali citati nelle premesse al presente decreto in quanto non siano espressamente modificate dal presente decreto.

Roma, addì 15 settembre 1939-XVII

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(4194)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 4 agosto 1939-XVII, è stato concesso l'exequatur al signor William N. Fraleigh, vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(4139)

In data 4 agosto 1939-XVII, è stato concesso l'exequatur al signor Filippo Palomba, vice console onorario dei Paesi Bassi a Civitavecchia.

(4140)

In data 4 agosto 1939-XVII, è stato concesso l'exequatur al signor William Harold Oxley, console di Gran Bretagna a Trieste.

(4141)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 188

del 15 settembre 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,14
Inghilterra (Sterlina)	74,60
Francia (Franco)	42,10
Svizzera (Franco)	432,50
Argentina (Peso carta)	4,51
Belgio (Belga)	3,2725
Canadà (Dollaro)	17,36
Danimarca (Corona) (Clearing)	3,69
Germania (Reichsmark)	7,40
Norvegia (Corona)	4,3285
Olanda (Fiorino)	10,2025
Portogallo (Scudo)	0,677
Svezia (Corona)	4,5475
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Cecoslovacchia (Corona)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,5977
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Polonia (Zloty)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	14,92
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	71,675
Id. 3,50 % (1902)	70,125
Id. 3,00 % Lordo	50 —
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	66,525
Id. Id. 5 % (1936)	91,45
Rendita 5 % (1935)	90,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,475
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	98,425
Id. id. 5 % - Id. 1941	99,65
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	89,45
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	89,40
Id. id. 5 % - Id. 1944	94,80

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

Elenco n. 77 dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, e 12 aprile 1937, n. 841.

INDUSTRIA METALLURGICA

4455. — Decreto Ministeriale 1° agosto 1939-XVII, col quale la « S.A.V.A. » Società Alluminio Veneto Anonima, con sede in Roma, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento in Porto Marghera (Venezia), al fine di aumentare la produzione di alluminio e sue leghe fino a settemila tonn. annue.

4456. — Decreto Ministeriale 6 settembre 1939-XVII, col quale la S. A. Produzione Elettrotermica Metalli, con sede in Trieste, è autorizzata ad allestire, nel comune di Tolmezzo (Udine), l'impianto di uno stabilimento per la produzione di barre, laminati e trafilati di cromo, nichelio, molibdeno, tungsteno, tentalio e torio ad altissimo tenore di purezza, ed in leghe tra di loro e con altri metalli comuni per uso delle industrie elettrochimiche e meccaniche.

4457. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la domanda della S. A. Industriale e Commerciale « Enrico Haupt » con sede in Genova, intesa ad ottenere l'autorizzazione per riattivare il proprio stabilimento in Novi Ligure, per la produzione di derivati dalla vergella, non è accolta.

4458. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la Ditta Officine A. Boffelli & C., società in nome collettivo, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto in Milano, per la lavorazione e stampaggio dei metalli in lastra.

4459 — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la Ditta ing. E. Ballarin & C. con sede in Padova, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto in Arcella, per la fabbricazione di trecciuole e cordine metalliche speciali, con l'installazione di una nuova macchina.

INDUSTRIA DELLA FONDERIA

4460. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Bottero Pietro, con sede in Rivarolo Canavese (Torino), intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria officina in Rivarolo Canavese, installandovi una fonderia per metalli non è accolta

4461. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Fonderie Officine S.A.R.M.E.F. (F.O.S.), con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per allestire un reparto per fonderia di ghisa nel proprio stabilimento di Torino non è accolta.

4462. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta signorina De Bernardi Tersilia, quale promotrice della costituenda S.A. Fonderia Ghisa già Delapierre, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire una fonderia per la produzione di getti per macchine in genere, con formatura esclusivamente a mano non è accolta.

4463. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la Ditta dott. ing. Camillo Colombani, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire in Milano, una fonderia per la fusione centrifuga di corpi cavi e forati sottili in ghisa e metalli.

4464. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la Ditta ing. Enea Mattei, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare la propria fonderia in Monza, mediante l'installazione del solo forno a manica.

La richiesta per installare una attrezzatura atta alla fusione delle leghe leggere in genere, non è accolta.

4465. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la Ditta Bottani Angelo, con sede in Garbagnate (Milano), è autorizzata ad esercire, in Garbagnate, una fonderia per getti di bronzo ed ottone per usi meccanici ed artistici.

4466. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Pallado Bruno - Fonderia - con sede in Padova, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Padova un impianto di fonderia di seconda fusione non è accolta.

4467. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la Ditta Guardiano Antonio con sede in Arma di Traggia (Imperia), è autorizzata ad installare nella propria fonderia di Arma di Traggia, un cubilotto per ghisa.

4468. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la Ditta Lina Malagoli, con sede in Modena, è autorizzata ad allestire in Modena, una fonderia per la produzione di getti di bronzo, ottone, alluminio.

4469. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la S. A. Reggiane Officine Meccaniche Italiane, con sede in Reggio Emilia, è autorizzata ad ampliare il reparto fonderia di ghisa, nel proprio stabilimento di Reggio Emilia.

4470. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Cenacchi & Orlandi, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Bologna, una fonderia di metalli non ferrosi non è accolta.

4471. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la S. A. Fonderie Officine Pistoiesi, con sede in Pistoia, è autorizzata ad ampliare la propria officina meccanica per allestirvi un reparto fonderia per la produzione di getti diversi in metalli bianchi (ottone, bronzo, alluminio).

4472. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la Ditta Danti Elio, con sede in Firenze, è autorizzata ad allestire in Firenze, un impianto di fonderia di ottone, bronzo ed alluminio.

4473. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale il decreto Ministeriale 26 settembre 1936 è revocato.

La Ditta Furi Ettore con sede in Firenze, è autorizzata ad esercire nella propria fonderia di ghisa di seconda fusione in Firenze, un forno fusorio con avancrogiuolo della potenzialità produttiva di quintali 11 orari, in sostituzione di altro cubilotti di quintali 8 orari.

4474. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la Ditta Magliano Luigi, con sede in Roma, è autorizzata ad allestire una fonderia di ghisa presso la propria officina meccanica in Roma.

4475 — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la S. A. Montecatini società generale per l'industria mineraria e chimica, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire un nuovo macchinario nel proprio impianto di fonderia ed officina meccanica in Pesaro.

4476. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Giuseppe Pasqualini & Figli, con sede in Fermo (Marche), intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria fonderia di bronzo, sita in Fermo, allestendo un forno per la fusione della ghisa non è accolta.

4477. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la Ditta ingg. Guido Biasini & Livio Benassi, con sede in Napoli, è autorizzata ad allestire, in Napoli, una fonderia per la fusione di leghe leggere ed ultraleggere.

4478. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Biscotto Vincenzo, con sede in Messina, intesa ad ottenere la autorizzazione per esercire un cubilotto per fusione di ghisa nella propria fonderia di bronzo, sita in Messina, non è accolta.

4479. — Decreto Ministeriale 22 agosto 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Crotti & C., con sede in Vigevano (Pavia), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Vigevano una fonderia di ghisa e metalli vari non è accolta.

4480. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la Ditta Iotti Ettore, con sede in Milano è autorizzata ad esercire in Milano un impianto per il ricupero di metalli ricchi (ottone, bronzo, alluminio).

4481. — Decreto Ministeriale 22 agosto 1939-XVII, col quale la Ditta Carlo Gelli & Figlio, con sede in Follonica (Grosseto), è autorizzata ad installare un nuovo forno orizzontale presso la fonderia di Collesalvetti, in sostituzione di un cubilotto.

INDUSTRIA DEI CANTIERI NAVALI

4482. — Decreto Ministeriale 30 agosto 1939-XVII, col quale la S. A. Odero-Terni-Orlando con sede in Genova, è autorizzata ad esercire diverse macchine di produzione nazionale installate nell'officina meccanica nel proprio cantiere navale di Muggiano, e ad installare le seguenti altre di provenienza estera: una cesoia circolare per lamiere, una sega ultrarapida per metalli, una macchina per sagomare ferri profilati (quartabonatrice), due torni automatici, un tornio a revolver.

INDUSTRIA DEI MEZZI MECCANICI DI TRASPORTO

4483. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la domanda del dott. ing. Sesto Mastrocola, residente in Loro Piceno (Macerata), a nome della costituenda S. A. Officine Meccaniche Marchigiane intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Senigallia (Ancona), uno stabilimento meccanico per la costruzione e riparazione di materiale rotabile per le ferrovie, non è accolta.

4484. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale il decreto Ministeriale 21 giugno 1937 è revocato.
La Ditta Ford Italiana, con sede in Bologna, è autorizzata ad ampliare la propria officina meccanica in Bologna, per la produzione di parti di ricambio per trattrici agricole.

4485. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Barbi Galileo, con sede in Mirandola (Modena), intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria officina per la costruzione di carrozzerie per autoveicoli, non è accolta.

4486. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Roero Battista, con sede in Torino, intesa ad ottenere la autorizzazione per allestire in Torino, una nuova officina meccanica per la fabbricazione di fanalini in genere, siringhe per ingranaggio e pompe ad aria per pneumatici non è accolta.

4487. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la Ditta Enrico Emanuel con sede in Torino è autorizzata ad allestire in Torino una officina per la costruzione di accessori per autocarrozzerie.

4488. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Festorazzi Giuseppe e Sala Vincenzo, Soc. Carrozzeria Lecchese, con sede in Lecco, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Lecco una officina per la costruzione di carrozzerie per autoveicoli non è accolta.

4489. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Venturini Giordani, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire un impianto per la fabbricazione di cerchi e raggi per cicli non è accolta.

4490. — Decreto Ministeriale 5 agosto 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Barozzi & C. con sede in Milano, intesa ad ottenere la autorizzazione per esercire nel proprio stabilimento in Milano, macchinario già installato ed estendere la propria attività alla fabbricazione dei fanalini per biciclette, non è accolta.

4491. — Decreto Ministeriale 5 agosto 1939-XVII, col quale la S. A. Fabbrica Automobili Isotta Fraschini, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare i propri stabilimenti mediante installazione di nuovo macchinario.

4492. — Decreto Ministeriale 6 settembre 1939-XVII, col quale il decreto Ministeriale 13 giugno 1938 è revocato.
La Ditta « Termoelettrica » Officina Metallurgica Oreste Biglia & C., con sede in Torino, è autorizzata ad estendere la propria attività alla fabbricazione di fari, fanali e segnalatori di direzione per autoveicoli.

INDUSTRIA DELLE LAVORAZIONI MECCANICHE E DELLA PRODUZIONE DI ATTREZZI ED UTENSILI IN METALLO

4493. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la Ditta Pedrini Giovanni, con sede in Lumezzane S. Sebastiano (Brescia), è autorizzata ad ampliare l'officina meccanica della Ditta Simonetti Giuseppe sita in Lumezzane S. Sebastiano (Brescia).

4494. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la Ditta F.lli Dario & Ugo Temperani, con sede in Rifredi (Firenze), è autorizzata ad ampliare l'officina meccanica di precisione, in Firenze.

4495. — Decreto Ministeriale 1° settembre 1939-XVII, col quale la Ditta Catullo & Carlo Odolini, con sede in Brescia è autorizzata ad installare, presso la propria officina meccanica in Brescia, una macchina « lappatrice » (rettificatrice di tipo speciale).

4496. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Pusateri Salvatore, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Torino, un impianto per la fabbricazione di giunti flessibili per trasmissioni, non è accolta.

4497. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la Ditta ingg. Guglielmo & Carlo Pozzi, con sede in Torino, è autorizzata ad allestire, in Livorno Ferraris (Vercelli), uno stabilimento per la produzione di sezioni di lame, piastrine ed aste forate per falciatrici, nonchè di parti di ricambio in genere per macchine agricole.

4498. — Decreto Ministeriale 5 agosto 1939-XVII, col quale la Ditta F.lli Aprato, con sede in Torino, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento in Torino, con l'installazione di nuovo macchinario destinato alla produzione di coltelli e lame da taglio per le industrie e per la fabbricazione di lame da sega per legno e per metallo, esclusa la installazione di quattro punzonatrici per denti da sega.

INDUSTRIA DELLE MINUTERIE METALLICHE

4499. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la Ditta Cerutti Giuseppe con sede in Torino, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per la produzione di minuterie metalliche, sito in Torino.

4500. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la S. A. Emilio Pagani, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per la fabbricazione di medaglie, fregi e distintivi in Milano.

4501. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la Ditta Caporali Otello, con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercire del macchinario per la fabbricazione di tappi corona, necessari alla propria fabbrica di acque gassate, in Firenze, non è accolta.

4502. — Decreto Ministeriale 5 agosto 1939-XVII, col quale la Ditta Gabuzzini Giulio, con sede in Firenze, è autorizzata ad esercire in Firenze, un laboratorio per la fabbricazione di capsule di alluminio per tappare bottiglie.

INDUSTRIA DELLE ARMONICHE E VOCI PER ARMONICHE

4503. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la Ditta F.lli Ballone Burini, con sede in Castelfidardo (Ancona), è autorizzata ad installare, nella propria fabbrica di armoniche, in Castelfidardo, una macchina per la verniciatura a spruzzo.

4504. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la Ditta Emilia Prestini, con sede in Firenze, è autorizzata ad allestire, nella propria fabbrica di ance per strumenti musicali a fiato, in Firenze, un reparto per la fabbricazione di armoniche a bocca ed ancia.

INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI ELETTRICHE E RADIO ELETTRICHE

4505. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1939-XVII, col quale la domanda della S. A. Industria Dielettrici, con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Trieste un impianto per la fabbricazione di dielettrici speciali, non è accolta.

4506. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la Ditta Ostellino Carlo, con sede in Torino, è autorizzata ad allestire in Torino un laboratorio per la costruzione di trasformatori elettrici per insegne luminose.

4507. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la Ditta Valerio Felice « V.A.T. », con sede in Torino, è autorizzata ad allestire in Torino un impianto per la costruzione di indotti per motori a dinamo per autoveicoli.

4508. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la Ditta Tommasi Mario « C.I.A.T. », con sede in Torino, è autorizzata ad allestire in Torino, un impianto per la costruzione di indotti per motori e dinamo per autoveicoli.

4509. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la Ditta Scaglia Felice, con sede in Torino, è autorizzata ad ampliare il proprio laboratorio in Torino per la fabbricazione di ricambi ed equipaggiamenti elettrici per auto, avvolgimenti ed apparecchi elettromeccanici.

4510. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Fabbrica Accumulatori Elettrici Colnago, con sede in Monza, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Monza, un impianto per la costruzione di accumulatori elettrici non è accolta.

4511. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta F.lli Chierichetti, con sede in Busto Arsizio (Varese), intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare, nella propria officina di Busto Arsizio, una macchina per la copertura di fili di rame da avvolgimento per motori, non è accolta.

4512. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la S. A. Aros, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare l'officina di costruzione per trasformatori elettrici sita in Milano.

4513. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la S. A. Autelco Mediterranea « S.A.T.A.P. », con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto in Milano, per la costruzione di telefoni ed apparecchi di precisione, con la installazione di nuovo macchinario.

4514. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la S. A. Passoni & Villa, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto con l'installazione di nuove macchine per la costruzione di isolatori e condensatori per alte tensioni e di accessori.

4515. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la S A. John Geloso, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per la fabbricazione di apparecchi radioelettrici, con l'installazione di nuovi macchinari.

4516. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la Società in accomandita ingg. Allocchio Bacchini & C., con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento in Milano, con l'installazione di nuovo macchinario

4517. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la domanda della Società Porcellana Italiana Candele d'Accensione « S.P.I.C.A. », con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Bologna, un impianto per la fabbricazione di candele d'accensione per motori con isolatore di porcellana, non è accolta.

4518. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta dott. Alfredo Landsberg, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per estendere l'attività della propria officina in Bologna, alla costruzione di dinamo per fanali di biciclette e di generatori elettrici e complessi per alimentazione elettromeccanica, non è accolta.

4519. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la Ditta Orlandi & Buralli (O.E.B.), con sede in Firenze, è autorizzata ad allestire in Firenze, una officina meccanica di precisione per la fabbricazione di apparecchi ottico elettromeccanici.

4520. — Decreto Ministeriale 5 agosto 1939-XVII, col quale la Ditta Officina Elettro-meccanica Giuseppe Imberti, con sede in Genova-Sampierdarena è autorizzata ad allestire in Genova-Sampierdarena una officina per costruzione di saldatrici elettriche ad arco.

La richiesta intesa ad ottenere l'autorizzazione per la fabbricazione di raddrizzatori e di trasformatori di corrente non è accolta.

4521. — Decreto Ministeriale 5 agosto 1939-XVII, col quale la domanda della S. A. Italiana K.L.L. promotore ing. Aldo Buini, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Bologna un impianto per la fabbricazione di candele di accensione per motori a scoppio e parti di esse, non è accolta.

4522. — Decreto Ministeriale 6 settembre 1939-XVII, col quale la Ditta Antonioli Giacomo, con sede in Milano, è autorizzata ad impiantare in Milano, una officina per la fabbricazione di elettrodi per saldatura ad arco.

INDUSTRIA DEL VETRO

4523. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1939-XVII, col quale la domanda della Società Lorenzo & Ottavio Ancilli, con sede in Poggibonsi, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per ampliare l'attrezzatura della propria vetreria in Poggibonsi (Siena), con l'installazione di una tagliatrice e di una ribruciatrice, non è accolta.

4524. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1939-XVII, col quale la S. A. Vetrerie Federate, con sede in Gaeta (Littoria), è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Gaeta, n. 4 macchine Rogran con i relativi compressori ed elettroventilatori, a modifica dell'attuale lavorazione a soffio.

4525. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1939-XVII, col quale la domanda della S. A. Vetreria Cooperativa Fascista Finalese, con sede in Savona, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per allestire nel comune di Finale Ligure (Savona), l'impianto di una vetreria per la produzione di bottiglie e damigiane, non è accolta.

4526. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Amodeo Vincenzo, con sede in Nola (Napoli), intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercire in Nola una vetreria di vetro bianco, non è accolta.

4527. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1939-XVII, col quale la Ditta Pizzoli Leopoldo, con sede in Torino, è autorizzata ad allestire in Torino, un impianto per la produzione di lastre di vetro soffiate speciali e di tipo antico, per la fabbricazione delle vetrate artistiche.

4528. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1939-XVII, col quale la S. A. Vetrocoke, con sede in Venezia, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto in Venezia-Porto Marghera, per la produzione di lana di vetro in modo da aumentarne la potenzialità da 100 a 5000 tonnellate annue.

4529. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1939-XVII, col quale la S. A. « V.I.S. » Vetro Italiano di Sicurezza, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire presso il proprio stabilimento di Torino, due forni rilevati dalla « Sivrex » di Milano, in liquidazione.

4530. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1939-XVII, col quale la Ditta Brussa Guglielmo & Ferro Gino, con sede in Murano (Venezia), è autorizzata ad allestire in Murano, l'impianto di un laboratorio per la produzione di apparecchi in vetro per uso scientifico e di oggetti artistici al cannello.

4531. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Torrielli e Merendi, con sede in Novi Ligure, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Novi Ligure, un nuovo impianto per la fabbricazione di lampadine per auto-motociclo, pile tascabili e segnalazioni speciali, non è accolta.

4532. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Lucco Navei Giuseppe, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Torino, un impianto per la fabbricazione delle lampadine micro per auto e di quelle speciali in gas inerte, non è accolta.

4533. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1939-XVII, col quale la Ditta dott. Nicola Pezzini, con sede in Novi Ligure (Alessandria), è autorizzata ad installare, presso la propria fabbrica di lampadine elettriche in Novi Ligure, n. 6 macchine spiralizzatrici.

4534. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1939-XVII, col quale la Ditta dott. Luciano Tommasi, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire in Milano un impianto per la fabbricazione di tubi luminescenti a gas rari.

4535. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1939-XVII, col quale la Società Paruna Bruno & Jublin Ildebrando « Neon Pubblicità », con sede in Roma, è autorizzata ad allestire in Roma, un laboratorio, per la fabbricazione di tubi luminosi a gas rari.

4536. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1939-XVII, col quale la Ditta « O.F.I.L. » Officina Fabbricazione Insegne Luminose, con sede in Genova, è autorizzata ad esercire in Genova, un laboratorio per la fabbricazione di tubi luminosi a gas rari.

4537. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1939-XVII, col quale la Ditta Cappelli Trento « Urbe Neon », con sede in Roma, è autorizzata ad esercire in Roma, un impianto per la fabbricazione di insegne luminose al neon.

4538. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1939-XVII, col quale la Ditta Sugamele Irma, con sede in Roma, è autorizzata ad allestire, in Roma, un impianto per la fabbricazione di tubi luminosi al neon.

4539. — Decreto Ministeriale 6 settembre 1939-XVII, col quale la Ditta Fasolini Piera, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire in Milano, presso il proprio domicilio, una soffieria di vetro per la produzione di fiale di vetro per uso ipodermico.

4540. — Decreto Ministeriale 22 agosto 1939-XVII, col quale la Società Anna Rinelli, con sede in Napoli, è autorizzata ad allestire in Napoli, una soffieria per la produzione di fiale di vetro per uso ipodermico.

4541. — Decreto Ministeriale 6 settembre 1939-XVII, col quale la Ditta Sereno Emma, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), è autorizzata ad esercire un laboratorio di soffieria per la produzione di fialette in vetro neutro.

4542. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1939-XVII, col quale la domanda della Società Cristalleria e Vetreria G. Genovali & C., con sede in Pisa, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, annesso alla propria vetreria in Pisa, un reparto per la produzione di fiale di vetro e di apparecchi per laboratorio chimico, non è accolta.

4543. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Rosa Perego Fusi, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione al fine di esercire in Milano, un impianto di soffieria di vetro per la fabbricazione di fiale e tubetti, non è accolta.

4544. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Noemi Bastianelli, con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio laboratorio per la fabbricazione di fiale di vetro per uso ipodermico, non è accolta.

4545. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Roberto Giuliano Pessuti, con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Siena, l'impianto di una soffieria per la fabbricazione di fiale in vetro per uso ipodermico non è accolta.

INDUSTRIA PER IL TAGLIO DEI BRILLANTI E DELLE PIETRE PREZIOSE

4546. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la Ditta Mercurio Giuseppe, con sede in Roma, è autorizzata ad esercire in Roma, un laboratorio per il taglio e la sfaccettatura dei brillanti.

INDUSTRIA DEGLI ABRASIVI

4547. — Decreto Ministeriale 1° settembre 1939-XVII, col quale la Ditta Tettamanti Luigi, con sede in Malnate (Varese) è autorizzata ad esercire in Malnate, un impianto per fabbricazione di dischi abrasivi con smeriglio per il taglio dei marmi e delle pietre in genere.

4548. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1939-XVII, col quale la domanda del dott. ing. Luigi Magistretti a nome di una costituenda società con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Tavazzano, in comune di Villavesco (Milano), un impianto per la produzione di carburo di silicio (carborundum) per la industria degli abrasivi, non è accolta.

4549. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1939-XVII, col quale la Ditta Albizzati Luigi, con sede in Giubiano (Varese), è autorizzata ad allestire in Giubiano un impianto per la rivestitura in carborundum dei dischi di acciaio per segare marmi e pietre in genere.

INDUSTRIA DEI MATERIALI REFRATTARI

4550. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1939-XVII, col quale la domanda della Società anonima Fornaci Valdadige, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria fornace in Belfiore d'Adige, località Castelletto, con l'installazione di nuovo macchinario, per la produzione di mattoni refrattari speciali, non è accolta.

4551. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1939-XVII, col quale la Società anonima Fabbrica Italiana Gres Ceramico ed Affini, con sede in Torino, è autorizzata ad esercire alcune macchine installate presso il proprio stabilimento in Castellamonte (Aosta), per la produzione di materiali refrattari.

INDUSTRIA DEL CEMENTO

4552. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1939-XVII, col quale la S. A. Ilva Alti Forni ed Acciaierie d'Italia, con sede in Genova, è autorizzata ad ampliare la propria cementeria annessa allo stabilimento siderurgico di Bagnoli.

4553. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1939-XVII, col quale la S. A. Cementi « Stella » Magione, con sede in Magione (Perugia), è autorizzata a costruire, nel proprio stabilimento di Magione, un forno meccanico verticale in sostituzione di due vecchi forni statici Dietsch-Palena, ivi esistenti.

4554. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1939-XVII, col quale la S. A. « Ilva » Alti Forni e Acciaierie d'Italia, con sede in Genova, è autorizzata ad allestire presso il proprio stabilimento siderurgico di Ilvania (già Servola) una nuova cementeria.

4555. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1939-XVII, col quale la S. A. « Eternit » Pietra Artificiale, con sede in Genova è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Pontestura (Alessandria), un forno rotativo tipo « Lepol » completo di macchinario ausiliario in sostituzione di due forni tipo « Dietsch » ivi esistenti.

La potenzialità produttiva annua del forno rotativo tipo « Lepol » non dovrà superare i quintali 300.000 di Klinker all'anno.

Il cemento ottenuto dal citato forno dovrà essere impiegato esclusivamente nella fabbricazione di manufatti in cemento amianto che la ditta produce.

INDUSTRIA DEL FREDDO

4556. — Decreto Ministeriale 22 agosto 1939-XVII, col quale la Ditta Fiorito Alfonso, con sede in Torino, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di ghiaccio in Chivasso.

4557. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1939-XVII, col quale il Municipio di Cerignola (Foggia), è autorizzato ad esercire una fabbrica di ghiaccio con impianto frigorifero presso il macello comunale di Cerignola.

INDUSTRIA DELLE BEVANDE GASSATE

4558. — Decreto Ministeriale 22 agosto 1939-XVII, col quale la Ditta G. & L. F.lli Cora, con sede in Torino, è autorizzata ad impiantare una fabbrica di bevande gassate, in Costigliole d'Asti.

INDUSTRIA DELLA TRATTURA DELLA SETA

4559. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1939-XVII, col quale la Ditta Antonio Agostinelli & Figlio, con sede in Jesi (Ancona), è autorizzata ad installare nella propria filanda di Jesi, viale Trieste, otto bacinelle di trattura della seta ad otto capi ciascuna, acquistate usate dalla Ditta Luciano Sconocchia, da trasformarsi in altrettante bacinelle a dieci capi.

INDUSTRIA PER LA FABBRICAZIONE DI CALZE

4559-*bis*. — Decreto Ministeriale 5 agosto 1939-XVII, col quale la S. A. Manifatture Calze ed Affini, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire nella zona industriale di Apuania, un nuovo impianto per la fabbricazione di calze da donna con soli quattro telai Cotton e relativo macchinario di preparazione e di finitura.

La richiesta per installare gli altri quattro telai Cotton ed il relativo macchinario di preparazione e di finitura non è accolta.

4560. — Decreto Ministeriale 5 agosto 1939-XVII, col quale la Ditta Calzificio Antonio Donzelli, con sede in Caronno Milanese, è autorizzata ad esercire tre talloniere nel proprio stabilimento di Caronno Milanese (frazione Pertusella).

INDUSTRIA DELLA CELLULOSA

4561. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la Ditta Cellulosa Nazionale S. A. Celna, con sede in Roma, è autorizzata ad allestire in Final di Rero (Ferrara), un impianto per la produzione di cellulosa da canapuli per carta.

4562. — Decreto Ministeriale 5 agosto 1939-XVII, col quale la Ditta « Esercizio della Cartiera di Riva » dell'ing. Andrea Peloso,

con sede in Venezia, è autorizzata ad installare in località Varone di Riva di Trento un impianto per la produzione di cellulosa e di semicellulosa.

4563. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la S. A. Cellulosa Lucana, con sede in Venosa (Potenza), è autorizzata ad allestire, in Venosa un impianto per la produzione di semicellulosa da paglia di grano e carta da impacco.

INDUSTRIA DELLA CARTA E DEI CARTONI

4564. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Vamberti Paolo, con sede in Capannori (Lucca), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in S. Gennaro, comune di Capannori (Lucca), una cartiera per carta di paglia, non è accolta.

4565. — Decreto Ministeriale 5 agosto 1939-XVII, col quale la Ditta Tosi Libero, con sede in Colle Val d'Elsa (Siena), è autorizzata a riattivare e trasferire, in Colle Val d'Elsa, località Molino delle Vene la cartiera detta « del Vascello » già della ditta F.lli Meoni.

4566. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la domanda della S. A. Cartiera De Santis, con sede in Tivoli, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria cartiera per carta da impacco e cartoni in Tivoli, non è accolta.

INDUSTRIA DELLA CARTA E CARTONI ONDULATI

4567. — Decreto Ministeriale 5 agosto 1939-XVII, col quale la Società in accomandita semplice Antonio Pessina, con sede in Milano, è autorizzata a sostituire nello stabilimento di Villasanta una macchina ondulatrice per cartone e aumentare la capacità produttiva dell'impianto, fino a quintali 8500 di cartone ondulato all'anno.

INDUSTRIA DELL'ALCOOL DI PRIMA CATEGORIA

4568. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1939-XVII, col quale la S. A. Industrie Calabresi Utilizzazione Scarti Agricoli « I.C.U.S.A. », con sede in Roma, è autorizzata ad allestire in Crotone (Catanzaro), un impianto per alcool carburante da cascami vegetali.

4569. — Decreto Ministeriale 5 agosto 1939-XVII, col quale la S. A. « Soterna » Società generale per l'energia termica nazionale, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire in Borgo S. Lorenzo (Firenze) un nuovo impianto per l'utilizzazione chimica del legno.

4570. — Decreto Ministeriale 5 agosto 1939-XVII, col quale la S. A. Distilleria Agricola Marchigiana « Sadam », con sede in Bologna, è autorizzata ad installare due sfibratrici, insilatrici di canna da sorgo (di cui una di riserva), nel proprio stabilimento di Jesi.

4571. — Decreto Ministeriale 5 agosto 1939-XVII, col quale la S. A. Promotrice Industrie Agrarie « S.A.P.I.A. », con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, in Aprilia (Littoria), un impianto di alcool da sorgo per una produzione giornaliera massima di 500 ettanidri di alcool carburante.

4572. — Decreto Ministeriale 5 agosto 1939-XVII, col quale la Ditta « Carboidrati Bari » S. A., con sede in Roma, è autorizzata ad installare, in Bari, un impianto per la disintegrazione chimica dei cascami vegetali cellulosici, al fine di ottenere « alcool eterificato Crima » limitatamente ad una potenzialità di ettanidri 60.000.

4573. — Decreto Ministeriale 5 agosto 1939-XVII, col quale la Società Romana per la Fabbricazione dello Zucchero Anonima, con sede in Roma, è autorizzata ad allestire in Arezzo, una nuova distilleria di alcool da bietole.

INDUSTRIA DELL'ALCOOL DI SECONDA CATEGORIA

4574. — Decreto Ministeriale 26 luglio 1939-XVII, col quale la Ditta Pinzanti Attilio, con sede in Fabriano (Ancona), è autorizzata ad allestire una distilleria di seconda categoria in Fabriano.

ESTRAZIONE OLIO DA SEMI OLEOSI

4575. — Decreto Ministeriale 5 agosto 1939-XVII, col quale la Ditta « S.A.I.D.A. » Società Agricola Industriale degli Alcool, con sede in Padova, è autorizzata ad allestire presso la distilleria di S. Romano Montopoli (Pisa) un impianto di estrazione al solvente per l'ottenimento di olio di vinaccioli.

INDUSTRIA DELLA RAFFINAZIONE
E DELLA RIGENERAZIONE DEGLI OLII VEGETALI

4576. — Decreto Ministeriale 10 agosto 1939-XVII, col quale la Società « E.L.I.O.S. » Esportatori Liguri Industriali Olii Sopraffini, con sede in Imperia, è autorizzata ad allestire, in Imperia, un impianto di rigenerazione olii commestibili da paste saponose di raffinerie di olio di oliva.

INDUSTRIA DEI GAS COMPRESSI

4577. — Decreto Ministeriale 5 agosto 1939-XVII, col quale la Ditta geom. Lorenzo Bagnis & Panuele Giuseppe & C., società di fatto, con sede in Cuneo, è autorizzata ad allestire, in Cuneo, impianti per la produzione di ossigeno e di idrogeno compresso.

INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA

4578. — Decreto Ministeriale 5 agosto 1939-XVII, col quale la Ditta Roncarolo Emilio, con sede in Roma, è autorizzata ad allestire in Roma un laboratorio per la fabbricazione di macchinari per fotografia e cinematografia a colori e per la esecuzione di prese sperimentali e stampe a colori di fotografie e cinematografie.

INDUSTRIA DEI GRASSI ED AFFINI

4579. — Decreto Ministeriale 6 settembre 1939-XVII, col quale i signori prof. dott. Roberto Intonti e rag. Enrico Dallari, titolari della Società Italiana Utilizzazione Residui Caffè ed Affini « S.I.U.R.C.A. », con sede in Roma, è autorizzata ad allestire, in Milano, un impianto di estrazione per ricavare il grasso dai fondi di caffè, di tè e di camomilla.

(4111)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a posti di assistente ordinario nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il regolamento generale universitario approvato con Regio decreto 6 aprile 1924-II, n. 674;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, convertito con modifica nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 73, recante modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore;

Veduto il R. decreto 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, recante disposizioni relative agli insegnamenti da impartirsi nelle Università e negli Istituti superiori;

Veduto il R. decreto 30 settembre 1938-XVI, n. 1652, con il quale vennero sostituite le tabelle allegate al citato R. decreto 28 novembre 1935-XIV, n. 2044;

Veduto il R. decreto-legge 26 gennaio 1939-XVII, n. 330;

Veduti i Regi decreti-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779, e 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenenti provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 12 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, dei posti di aiuto ed assistente ordinario vacanti per i singoli insegnamenti;

Considerato che i concorsi per assistente ordinario vanno indetti per il doppio del numero dei posti vacanti per ciascun insegnamento;

Veduta la lettera n. 7544.11/1.3.1 in data 6 settembre 1939-XVII con la quale l'Ecc.ma Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato l'apertura dei concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esame all'ufficio di assistente ordinario nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore, per il numero di posti a fianco di ciascun insegnamento indicato:

Insegnamento	Posti di cui è segnalata la disponibilità	Posti a concorso	Laurea richiesta per l'ammissione
Insegnamenti segnalati per Facoltà di giurisprudenza			
1. Diritto canonico	Università Cattolica Milano (1 p.)	2	Giurisprudenza
Insegnamenti segnalati per Facoltà di scienze politiche			
1. Diritto costituzionale italiano e comparato	R. Univ. Roma (1 p.)	2	Giurisprudenza Scienze politiche
Insegnamenti segnalati per Facoltà di economia e commercio			
1. Scienza delle finanze e diritto finanziario	R. Univ. Palermo (1 p.)	2	Giurisprudenza Scienze politiche Economia e commercio
Insegnamenti segnalati per Facoltà di lettere e filosofia			
1. Filosofia teoretica	R. Univ. Roma (1 p.)	2	Filosofia Giurisprudenza
2. Storia romana (con eserc. di epigrafia romana)	R. Univ. Padova (1 p.)	2	Lettere
Insegnamenti segnalati per Facoltà di magistero			
1. Pedagogia	R. Univ. Roma (1 p.)	2	Pedagogia Filosofia Lettere Materie letterarie
Insegnamenti segnalati per Facoltà di medicina e chirurgia			
1. Anatomia umana normale	R. Univ. Cagliari (1 p.) R. Univ. Genova (3 p.) R. Univ. Parma (1 p.) R. Univ. Perugia (1 p.) R. Univ. Pisa (2 p.) R. Univ. Sassari (1 p.)	18	Medicina e chirurgia
2. Chimica biologica	R. Univ. Padova (1 p.)	2	Chimica Medicina e chirurgia Farmacia Scienze biologiche Scienze naturali
3. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica	R. Univ. Bari (2. p.) R. Univ. Bologna (1. p.) R. Univ. Catania (4 p.) R. Univ. Firenze (3 p.) R. Univ. Messina (3 p.) R. Univ. Modena (2 p.) R. Univ. Padova (2 p.) R. Univ. Palermo (1 p.) R. Univ. Perugia (11 p.) R. Univ. Pisa (2. p.) R. Univ. Roma (5 p.)	52	Medicina e chirurgia
Segue: Insegnamenti segnalati per Facoltà di medicina e chirurgia			
4. Clinica delle malattie tropicali e subtropicali	R. Univ. Modena (1 p.) R. Univ. Napoli (1 p.) R. Univ. Roma (1 p.)	6	Medicina e chirurgia
5. Clinica dermosifilopatica	R. Univ. Cagliari (1 p.) R. Univ. Firenze (1 p.) R. Univ. Milano (1 p.) R. Univ. Napoli (1 p.) R. Univ. Parma (1 p.) R. Univ. Pavia (1 p.) R. Univ. Pisa (1 p.) R. Univ. Roma (1 p.) R. Univ. Sassari (1 p.) R. Univ. Siena (1 p.)	20	Medicina e chirurgia
6. Clinica medica generale e terapia medica	R. Univ. Bari (3 p.) R. Univ. Firenze (3 p.) R. Univ. Genova (2 p.) R. Univ. Messina (2 p.) R. Univ. Milano (4 p.) R. Univ. Padova (1 p.) R. Univ. Parma (1 p.) R. Univ. Pavia (1 p.) R. Univ. Perugia (2 p.) R. Univ. Sassari (2 p.) R. Univ. Siena (1 p.)	44	Medicina e chirurgia
7. Clinica pediatrica	R. Univ. Firenze (1 p.) R. Univ. Parma (2 p.) R. Univ. Perugia (1 p.) R. Univ. Roma (1 p.) R. Univ. Sassari (1 p.)	12	Medicina e chirurgia
8. Igiene	R. Univ. Genova (1 p.) R. Univ. Napoli (1 p.) R. Univ. Padova (1 p.) R. Univ. Palermo (2 p.) R. Univ. Siena (1 p.) R. Univ. Torino (1 p.)	14	Medicina e chirurgia

Insegnamento	Posti di cui è segnalata la disponibilità	Posti a concorso	Laurea richiesta per l'ammissione
Segue: Insegnamenti segnalati per Facoltà di medicina e chirurgia			
9. Microbiologia	R. Univ. Napoli (1 p.) R. Univ. Roma (1 p.)	4	Medicina e chirurgia
10. Parassitologia	R. Univ. Roma (1 p.)	2	Medicina e chirurgia
11. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	R. Univ. Cagliari (1 p.) R. Univ. Milano (1 p.) R. Univ. Napoli (4 p.) R. Univ. Padova (1 p.) R. Univ. Palermo (1 p.) R. Univ. Pavia (2 p.) R. Univ. Perugia (1 p.) R. Univ. Pisa (1 p.)	24	Medicina e chirurgia
12. Patologia speciale medica e metodologia clinica	R. Univ. Napoli (2 p.) R. Univ. Modena (1 p.) R. Univ. Palermo (1 p.) R. Univ. Pavia (1 p.) R. Univ. Perugia (1 p.) R. Univ. Pisa (1 p.)	14	Medicina e chirurgia
13. Radiologia	R. Univ. Modena (1 p.) R. Univ. Roma (1 p.)	2	Medicina e chirurgia
14. Semeiotica medica	R. Univ. Roma (1 p.)	2	Medicina e chirurgia
15. Tisiologia	R. Univ. Roma (1 p.)	2	Medicina e chirurgia
Insegnamenti segnalati per Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali			
1. Anatomia comparata	R. Univ. Firenze (1 p.) R. Univ. Napoli (2 p.) R. Univ. Palermo (1 p.) R. Univ. Torino (1 p.)	10	Scienze naturali Scienze biologiche Medicina e chirurgia
2. Antropologia	R. Univ. Roma (1 p.)	2	Scienze biologiche Scienze naturali Medicina e chirurgia Scienze statistiche e demografiche
3. Astronomia	R. Univ. Bologna (1 p.) R. Univ. Genova (1 p.)	4	Scienze matematiche Matematica e fisica Fisica Ingegneria Discipline nautiche
4. Chimica fisica	R. Univ. Padova (1 p.)	2	Chimica Chimica industriale Fisica Ingegneria

Insegnamento	Posti di cui è segnalata la disponibilità	Posti a concorso	Laurea richiesta per l'ammissione
Segue: Insegnamenti segnalati per Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali			
5. Disegno	R. Univ. Genova (1 p.) R. Univ. Messina (1 p.) R. Univ. Pisa (1 p.)	6	Ingegneria Architettura Scienze matematiche
6. Geochimica	R. Univ. Roma (1 p.)	2	Chimica Chimica industriale Scienze naturali Scienze geologiche
7. Geodesia	R. Univ. Messina (1 p.) R. Univ. Napoli (1 p.)	4	Matematica e fisica Scienze matematiche Ingegneria Scienze geologiche Scienze naturali
8. Geologia	R. Univ. Cagliari (1 p.)	2	Scienze matematiche Scienze naturali Ingegneria mineraria
9. Geometria superiore	R. Univ. Roma (1 p.)	2	Scienze matematiche Matematica e fisica Ingegneria
10. Istologia ed embriologia	R. Univ. Napoli (1 p.)	2	Medicina e chirurgia Scienze naturali Scienze biologiche
11. Mineralogia	R. Univ. Cagliari (1 p.) R. Univ. Milano (1 p.) R. Univ. Pisa (1 p.)	6	Scienze naturali Scienze geologiche Ingegneria Chimica Chimica industriale
12. Zoologia	R. Univ. Padova (1 p.) R. Univ. Pisa (1 p.) R. Univ. Roma (2 p.)	8	Scienze biologiche Scienze naturali Medicina veterinaria Medicina e chirurgia
Insegnamenti segnalati per Facoltà di farmacia.			
1. Botanica farmaceutica	R. Univ. Bari (1 p.) R. Univ. Siena (1 p.)	4	Farmacia Scienze naturali Scienze biologiche
2. Chimica farmaceutica e tossicologica	R. Univ. Firenze (1 p.) R. Univ. Padova (3 p.) R. Univ. Palermo (1 p.) R. Univ. Pisa (1 p.) R. Univ. Urbino (1 p.)	14	Farmacia Chimica Chimica industriale

Insegnamento	Posti di cui è segnalata la disponibilità	Posti a concorso	Laurea richiesta per l'ammissione
Segue: Insegnamenti segnalati per Facoltà di farmacia			
8. Farmacologia e farmacognosia	R. Univ. Palermo (1 p.)	2	Medicina e chirurgia Chimica Farmacia
Insegnamenti segnalati per Facoltà di ingegneria			
1. Arte mineraria	R. Univ. Roma (1 p.)	2	Ingegneria Scienze biologiche Chimica Chimica industriale
2. Chimica applicata	R. Univ. Palermo (1 p.) R. Univ. Roma (2 p.)	6	Ingegneria Chimica Chimica industriale
3. Comunicazioni elettriche	R. Polit. Milano (1 p.)	2	Ingegneria Fisica
4. Costruzioni in legno ferro e cemento armato	R. Univ. Padova (1 p.) R. Polit. Torino (1 p.)	4	Ingegneria
5. Costruzioni marittime	R. Univ. Roma (1 p.)	2	Ingegneria
6. Costruzioni stradali e ferroviarie	R. Univ. Napoli (1 p.) R. Univ. Roma (1 p.)	4	Ingegneria
7. Disegno di macchine e progetti	R. Univ. Napoli (1 p.)	2	Ingegneria
8. Elettrotecnica	R. Polit. Milano (1 p.) R. Polit. Torino (1 p.)	4	Ingegneria Fisica
9. Geologia applicata	R. Univ. Napoli (1 p.)	2	Ingegneria Scienze geologiche Chimica Chimica industriale
10. Giacimenti minerari	R Univ. Roma (1 p.)	2	Ingegneria Scienze geologiche Chimica Chimica industriale
11. Impianti industriali meccanici	R. Polit. Milano (1 p.)	2	Ingegneria
12. Macchine	R. Polit. Torino (1 p.)	2	Ingegneria
13. Meccanica applicata alle macchine	R. Polit. Milano (1 p.)	2	Ingegneria
14. Tecnica ed economia dei trasporti	R. Univ. Roma (1 p.)	2	Ingegneria
15. Topografia con elementi di geodesia	R. Univ. Pisa (1 p.)	2	Ingegneria Scienze geologiche

Insegnamento	Posti di cui è segnalata la disponibilità	Posti a concorso	Laurea richiesta per l'ammissione
Insegnamenti segnalati per Facoltà di architettura			
1. Tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni	R. Univ. Napoli (1 p.)	2	Ingegneria Architettura
2. Elementi di composizione	R. Univ. Napoli (1 p.)	2	Ingegneria Architettura
Insegnamenti segnalati per Facoltà di agraria			
1. Agronomia generale e coltivazioni erbacee	R. Univ. Pisa (1 p.)	2	Scienze agrarie Scienze forestali Scienze naturali
2. Botanica sistematica	R. Univ. Firenze (1 p.)	2	Scienze agrarie Scienze forestali Scienze naturali Scienze biologiche
3. Chimica organica	R. Univ. Milano (1 p.)	2	Chimica Chimica industriale Farmacia Scienze agrarie
4. Entomologia agraria	R. Univ. Napoli (1 p.)	2	Scienze agrarie Scienze forestali Scienze biologiche Scienze naturali
5. Industrie agrarie - Econologia, caseificio, oleificio	R. Univ. Milano (1 p.)	2	Scienze agrarie Chimica Chimica industriale
6. Meccanica agraria con applicazioni di disegno	R. Univ. Pisa (7 p.)	2	Scienze agrarie Scienze forestali Ingegneria
7. Patologia vegetale	R. Univ. Firenze (1 p.)	2	Scienze agrarie Scienze forestali Scienze naturali Scienze biologiche
Insegnamenti segnalati per Facoltà di medicina veterinaria			
1. Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia	R. Univ. Napoli (1 p.) R. Univ. Pisa (7 p.)	4	Medicina veterinaria Medicina e chirurgia Scienze naturali

Segue: *Insegnamenti segnalati per Facoltà di medicina veterinaria*

Insegnamento	Posti di cui è segnalata la disponibilità	Posti a concorso	Laurea richiesta per l'ammissione
2. Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria	R. Univ. Parma (1 p.) R. Univ. Torino (1 p.)	4	Medicina veterinaria Medicina e chirurgia
3. Patologia generale e Anatomia patologica	R. Univ. Napoli (1 p.) R. Univ. Milano (1 p.)	4	Medicina veterinaria Medicina e chirurgia
4. Patologia speciale e Clinica chirurgica	R. Univ. Bologna (1 p.) R. Univ. Napoli (1 p.) R. Univ. Pisa (1 p.)	6	Medicina veterinaria
5. Patologia speciale e clinica medica	R. Univ. Napoli (1 p.) R. Univ. Pisa (1 p.)	4	Medicina veterinaria

Insegnamenti segnalati per più Facoltà

Insegnamento	Posti di cui è segnalata la disponibilità	Posti a concorso	Laurea richiesta per l'ammissione
1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale)	R. Univ. Genova (scienze, 1 p.) R. Univ. Padova (scienze 1 p.) R. Univ. Palermo scienze, 1 p) R. Univ. Pisa (scienze, 2 p.) R. Polit. Milano (1 p.)	12	Ingegneria Scienze matematiche Matematica e fisica Scienze statistiche e attuariali
2. Architettura e composizione architettonica Composizione architettonica	R. Univ. Roma (ingegneria 1 p.) R. Univ. Napoli (architettura 1 p.)	4	Ingegneria civile Architettura
3. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno	R. Univ. Padova (scienze 1 p.) R. Polit. Milano (1 p.)	4	Scienze matematiche Matematica e fisica Ingegneria
4. Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno	R. Univ. Cagliari (scienze 1 p.) R. Univ. Messina (scienze 1 p.) R. Univ. Padova (scienze 1 p.) R. Univ. Roma (scienze 1 p.) R. Polit. Milano (1 p.)	10	Scienze matematiche Matematica e fisica Ingegneria

Segue: *Insegnamenti segnalati per più Facoltà*

Insegnamento	Posti di cui è segnalata la disponibilità	Posti a concorso	Laurea richiesta per l'ammissione
5. Statistica	Univ. Cattolica Milano (sc. politiche 1 p.) R. Univ. Padova (giurisprudenza 1 p.)	4	Scienze statistiche e demografiche Scienze statistiche ed attuariali Scienze matematiche Economia e commercio Scienze politiche Giurisprudenza
6. Zootecnica generale	R. Univ. Firenze (agraria 1 p.) R. Univ. Sassari (med. veterinario 1 p.)	4	Medicina veterinaria Scienze agrarie Scienze forestali Scienze biologiche Scienze naturali

Art. 2.

Coloro che intendano partecipare ai concorsi predetti debbono far pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale per l'istruzione superiore) domanda in carta bollata da L. 6. In tale domanda dovranno essere segnati con chiarezza cognome, nome, e paternità del candidato, il suo domicilio agli effetti del concorso ed il concorso cui egli chiede di partecipare.

In detta domanda, inoltre, i candidati indicheranno almeno una altra lingua straniera da loro conosciuta e nella quale — oltre che quella francese — dovranno essere esaminati ai sensi dell'art. 13 della legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 73.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero (Direzione generale per l'istruzione superiore, qualunque cambiamento del loro domicilio e della loro residenza.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato, in carta legale, rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo, comprovante l'appartenenza del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili. Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione nonchè il possesso della tessera per l'anno in corso.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione, dell'anno, mese e giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa è stata ininterrotta e tuttora perdura; il certificato dovrà essere inoltre vistato da S. E. il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista, o da uno dei Vice-segretari oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato comprovante che l'aspirante è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà dei Comuni nei quali l'aspirante ha avuto la residenza nell'ultimo triennio;

6) stato di famiglia;

7) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dell'ufficio cui si aspira, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato;

8) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio, munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti di riformati dovrà essere riportato il motivo della riforma.

I candidati che trovinsi a prestare servizio militare dovranno presentare una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione;

9) originale e copia autentica legalizzata del titolo di studio in base al quale si chiede l'ammissione al concorso;

10) una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica;

11) tutti i documenti, attestazioni, ecc. rilasciati dalle competenti autorità, da cui risultino i titoli preferenziali, in possesso del candidato da tenersi eventualmente presenti ai sensi del penultimo capoverso del successivo art. 5;

12) elenco in duplice copia di tutti i documenti presentati.

Oltre ai titoli espressamente indicati di sopra accanto alle varie discipline potranno essere validi, per l'ammissione ai rispettivi concorsi, tutti gli altri titoli, quali erano rilasciati dalle Università ed Istituti superiori anteriormente alla applicazione del R. decreto 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, sempreché ai fini dell'ammissione al concorso di cui trattasi siano da ritenere equipollenti ai detti titoli espressamente specificati. Nei casi dubbi deciderà il Ministro, con giudizio insindacabile.

Art. 3.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; quelli di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 debbono essere legalizzati; quelli di cui ai nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 7 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 4, 5 e 7 i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo nell'Amministrazione governativa con diritto a pensione a carico dello Stato o che siano ufficiali in S.P.E. della Milizia volontaria sicurezza nazionale, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità.

Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni o presso altri uffici del Ministero.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Coloro che intendono partecipare a più concorsi dovranno presentare domande separate. Una sola, però, delle domande dovrà essere documentata in modo completo, mentre nelle altre dovrà farsi esplicito riferimento alla suddetta domanda corredata dei documenti.

Art. 4.

Le domande di ammissione, corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione superiore) non oltre il 60° giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tuttavia i concorrenti che alla data del presente bando si trovino all'estero oppure nell'Africa Italiana potranno essere ammessi al concorso qualora presentino la sola domanda, entro il termine suddetto, salvo a produrre i documenti prescritti entro il 30° giorno dalla scadenza del concorso.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con provvedimento del Ministro, a suo giudizio insindacabile.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà senz'altro ammesso — salvo che il motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore — e dovrà intervenire, in Roma, alle prove di esame, nei giorni ed ore che gli saranno direttamente comunicati dal Ministero al recapito da lui indicato nella domanda.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame, la carta d'identità o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono pensionati di guerra, oppure, qualora non posseggano alcuno di tali documenti, la loro fotografia munita della firma autenticata dall'autorità comunale di residenza o da un Regio notaio.

La firma dell'autorità comunale dev'essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Art. 5.

Gli esami, per ciascuna delle discipline messe a concorso, consisteranno in una prova scritta ed in una prova orale.

La prova scritta si svolgerà sopra un tema predisposto dalla Commissione in modo da consentire ai candidati di dimostrare la loro preparazione nella materia in relazione ai fini del concorso.

Per la scelta del tema e lo svolgimento della prova scritta valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 35, 36, 37 e 38 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili. Per la detta prova sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo.

La prova orale consisterà in un colloquio e potrà essere integrata, eventualmente, da uno o più esperimenti od esercizi pratici o grafici. La natura e le modalità di tale prova verranno stabilite per ciascun concorso dalla Commissione giudicatrice, tenuto conto della disciplina oggetto del concorso e delle particolari esigenze del servizio di assistente.

I candidati dovranno inoltre dimostrare buona conoscenza della lingua francese e di almeno un'altra lingua straniera, in modo da intendere correntemente un'opera scritta in quelle lingue, concernente la disciplina per cui si dà il concorso.

Alla Commissione giudicatrice potrà, a tal uopo, essere aggregata, nei singoli casi in cui se ne ravvisi la necessità, una persona particolarmente competente nella lingua per cui deve esaminarsi il candidato.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle due prove.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione corrispondente ad almeno 7/10; uguale votazione debbono riportare nella prova orale, eventualmente integrata dai suddetti esperimenti ed esercizi pratici o grafici, per poter essere inclusi nell'elenco dei vincitori.

Compiute le prove, la Commissione assegna ad ogni candidato la votazione risultante dalla somma dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale.

Compiute le prove, la Commissione assegna ad ogni candidato la votazione risultante dalla somma dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale.

I concorrenti giudicati più meritevoli vengono inclusi, in ordine alfabetico, nell'elenco dei vincitori, entro il numero dei posti a con-

corso per ciascun insegnamento, numero che, ai sensi dell'art. 12 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, corrisponde al doppio dei posti vacanti.

In caso di parità di merito, ai fini dell'inclusione nell'elenco predetto, verrà tenuto conto dei criteri di preferenza di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172 e dal R. decreto-legge 21 dicembre 1937-XV, n. 2179.

La Commissione comunicherà quindi tutti gli atti al Ministero, il quale deciderà dell'approvazione di essi.

La relazione di ciascun concorso verrà pubblicata, quindi, nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 6.

Entro un biennio dalla data di approvazione degli atti di ciascun concorso, i vincitori possono ottenere la nomina così a posti per l'insegnamento cui il concorso si riferisce — sia presso le Facoltà rispettivamente sopra indicate, sia presso le altre Facoltà in cui esso sia impartito — come a posti per altro insegnamento ritenuto parte del primo o ad esso corrispondente (art. 1 del R. decreto-legge 26 gennaio 1939-XVII, n. 330).

In relazione a posti vacanti di aiuto ordinario, potrà provvedersi alla nomina di assistenti in soprannumero, fermo restando il numero complessivo dei posti di aiuto ordinario e di assistente ordinario stabilito in organico per ciascun insegnamento.

La nomina è deliberata dalle competenti autorità accademiche, previa proposta del professore ufficiale della materia ed è valida per la durata dell'anno accademico. L'assistente nominato si intende però tacitamente confermato di anno in anno, salvo preavviso di mancata conferma, da comunicargiisi, non oltre il mese di luglio, dal rettore o direttore dell'Università od Istituto, su richiesta del professore ufficiale della materia.

L'assistente è a carico del bilancio dell'Università od Istituto ed ha diritto ad un trattamento economico pari a quello stabilito in via transitoria per gli assistenti rimasti a carico dello Stato (grado 11° dell'ordinamento gerarchico).

Lo stato giuridico e l'eventuale trattamento di quiescenza sono determinati dal regolamento interno dell'Università o Istituto.

I rettori delle Università e i direttori degli Istituti d'istruzione superiore daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Roma, addì 6 settembre 1939-XVII

Il Ministro: BOTTAI

(4101)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a 114 posti di geometra aggiunto in prova nel ruolo della carriera di gruppo B nell'Amministrazione provinciale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente la ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;

Visti i Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, 27 giugno 1937, n. 1033, e la legge 20 aprile 1939, n. 591, concernenti l'aumento degli assegni al personale statale e degli altri enti pubblici;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, che reca disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1508, che apporta modificazioni al regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze per quanto concerne il titolo di studio per l'ammissione ai concorsi di gruppo B nel ruolo del personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1513, che apporta modificazioni al regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze per quanto concerne i programmi di esame per l'ammissione e promozioni d'ingegneri e geometri nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, che disciplina l'assunzione del personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto 5 maggio 1939-XVII, n. 767, che provvede al riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione del Catasto e dei servizi tecnici erariali;

Vista la lettera n. 4991/1.1/1.3.1 in data 10 agosto 1939 della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Decreta:

E' indetto un concorso per esami a 114 posti di geometra aggiunto in prova nel ruolo della carriera di gruppo B dell'Amministrazione provinciale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, al quale non sono ammesse a partecipare le donne.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso, senza alcun limite di età, gli impiegati di ruolo di gruppo C di qualsiasi Amministrazione dello Stato ed il personale non di ruolo inquadrato ai sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, in categoria non inferiore alla seconda che si trovi alle dipendenze di una Amministrazione dello Stato almeno dal 5 maggio 1937 ininterrottamente, purchè forniti del diploma di geometra previsto dall'art. 55 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e del diploma di perito agrimensore, rilasciato ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati.

Per gli aspiranti che si trovino in servizio non di ruolo in qualità di avventizi di II categoria (già geometri provvisori e geometri giornalieri) alle dipendenze dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, almeno dal 1° marzo 1933 ininterrottamente e per gli aspiranti che alla data medesima si trovavano in servizio non di ruolo presso la detta Amministrazione, con una delle qualifiche sopraindicate, e che in seguito a concorso siano stati poi nominati impiegati non di ruolo nel gruppo C di una Amministrazione statale, senza che vi sia interruzione fra il servizio straordinario e quello di ruolo, sono riconosciuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i seguenti titoli di studio rilasciati da scuole regie o pareggiate:

1° diploma di licenza di Istituto tecnico (sezione fisico-matematica);

2° diploma di licenza di Liceo moderno;

3° diploma di maturità scientifica;

4° diploma di licenza d'istituto industriale o di scuola industriale di 3° grado;

5° diploma di licenza d'Istituto nautico;

6° diploma di licenza di Scuola mineraria conseguito anteriormente al 1° gennaio 1928.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate al Ministero delle finanze — Direzione generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali — oppure alle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate di documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze — Direzione generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali — man mano che le avranno ricevute con la indicazione del giorno della presentazione o dell'arrivo.

I candidati che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, ed intendano avvalersi delle agevolazioni loro concesse da tali disposizioni, dovranno farne richiesta con la domanda di ammissione al concorso. All'uopo

dovranno allegare alla domanda stessa, oltre agli altri documenti, una dichiarazione della competente autorità militare da cui risulti che il richiedente non ha potuto sostenere le prove relative al precedente concorso perchè richiamato alle armi o comunque a causa del servizio militare.

Tutte le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o recapito dell'aspirante, la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto l'età di 18 anni;

2) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante l'iscrizione del candidato al Parttio Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti od ai Fasci giovanili di combattimento.

L'inscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, od in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Per gli inscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato dev'essere rilasciato dal segretario (ed anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dev'essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice Segretari, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà, inoltre, attestare che l'inscrizione non subì interruzioni. Per coloro i quali siano feriti per la causa fascista il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nell'inscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro appartenenza al Partito Nazionale Fascista mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di inscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Il certificato di inscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento che li ha in forza.

Anche per i cittadini sanmarinesi i certificati attestanti l'inscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento rilasciati, secondo i casi, dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato o da uno dei Vice Segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4;

4) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dalla legge per la perdita dei diritti medesimi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune dove l'aspirante risiede da almeno un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'Ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale l'aspirante concorre.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, oppure in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva certificato di inscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra medesima e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa, ai sensi, rispettivamente, della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e delle circolari n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936 e n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

I cittadini che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV, proveranno tale circostanza mediante l'esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle competenti autorità militari.

I candidati mutilati od invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e coloro che in servizio militare non isolato all'estero sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante l'uso di certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione Generale delle pensioni di guerra.

Qualora ciò non fosse possibile, possono comprovare tale loro qualità anche mediante attestazione rilasciata dalla Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, a condizione che detta attestazione indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'inscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o dei caduti in servizio militare non isolato all'estero ed i figli degli invalidi e mutilati di guerra e dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, e gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

9) originali o copie conformi autenticate da Regio notaio, dei diplomi indicati nel precedente articolo 2;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11) fotografia recente del candidato, con la sua firma, autenticata dal podestà o da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

12) i candidati in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno esibire un certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso, con l'indicazione delle eventuali interruzioni, nonchè gli estremi del decreto Ministeriale con cui il candidato è stato inquadrato ai sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, con l'indicazione della relativa categoria

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere di data anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 8, 9 e 10 dell'art. 4, insieme a copia dello stato di servizio civile ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 3, 4, 6, 7 e 8 del precedente articolo, un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

I candidati ammessi alle prove orali hanno facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto a cui aspirano.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate all'Intendenza di finanza od alla Direzione generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale. Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno far riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia.

Gli aspiranti residenti all'estero o in Colonia potranno presentare, nei termini stabiliti, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti rispettivamente almeno cinque e dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a geometra aggiunto in prova del personale del catasto e dei servizi tecnici erariali senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta come appresso:

Tucci gr. uff. dott. ing. Michele, direttore generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, presidente;

De Caterini cav. uff. dr. Romolo, ingegnere capo del catasto e dei Servizi tecnici erariali, membro;

Antonucci cav. uff. dott. Salvatore, ingegnere capo del Catasto e dei servizi tecnici erariali, membro;

Marini cav. uff. dott. Sergio, ingegnere capo del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, membro;

Famularo cav. dott. Antonino, 1° ingegnere di sezione del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, membro;

Ranauro cav. dott. Rolando, 1° segretario nel Ministero delle finanze, con funzioni di Segretario.

I predetti componenti la Commissione sono tutti inscritti al P.N.F.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e nel regolamento approvato con R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale, in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che verranno stabiliti con successivo provvedimento, presso le Intendenze di finanza delle sedi indicate nell'art. 12 del regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze. L'Amministrazione si riserva di sopprimere una o più delle sedi anzidette, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in una sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero delle finanze, Direzione generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale, oltre a coloro che dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, agli idonei ex combattenti e legionari fiumani o feriti per la causa fascista o inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che hanno partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, ad operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra e di caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in dipendenza di operazioni relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312. e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nonchè nei regi decreti-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza di concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati geometri aggiunti in prova nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali e conseguiranno la nomina al grado di geometra aggiunto se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a geometra aggiunto con riserva di anzianità.

Art. 13.

Ai geometri aggiunti in prova compete esclusivamente il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata nonchè l'assegno lordo mensile di L. 700, sul quale, dopo applicata la riduzione del 12% a norma del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e quella del 6% a norma del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, va computato l'aumento dell'8% di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, quello dell'8% di cui al R. decreto-legge 1937, n. 1033 e quello dell'8% di cui alla legge 20 aprile 1939, n. 591.

A coloro che si trovino nelle condizioni prescritte, verrà corrisposta anche l'aggiunta di famiglia.

Ove siano destinati a prestar servizio nel luogo della loro residenza abituale l'assegno lordo mensile è di L. 350, sul quale, dopo applicata la riduzione del 12% a norma del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, va computato l'aumento dell'8% di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, quello dell'8% di cui al R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033, e quello dell'8% di cui alla legge 20 aprile 1939, n. 591.

A coloro che provengono dai ruoli di altre Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO

per geometra aggiunto in prova nell'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici erariali.

PROVE SCRITTE.

Parte prima:

Topografia:

Trigonometria piana. Formole fondamentali. Risoluzione dei triangoli. Teoria dei logaritmi ed uso delle tavole.

Limite delle operazioni topografiche. Tracciamento e misura di allineamenti.

Strumenti usati per la determinazione di linee e piani di mira. Misura delle distanze per mezzo della stadia e del cannocchiale. Goniometri.

Determinazione planimetrica dei punti del terreno. Rilevamento planimetrico del terreno.

Teodoliti: verifiche, correzioni ed uso. Tavoletta pretoriana. Bussola topografica.

Rilevamento altimetrico del terreno. Livellazione trigonometrica. Livellazione geometrica.

Livelli e clisimetri: verifiche, correzioni ed uso.

Celerimensura. Formole celerimetrico. Strumenti: tacheometri e cleps.

Rilevamento del terreno col metodo celerimetrico e con quello degli allineamenti.

Cenni sui procedimenti di rilevamento fotogrammetrico.

Calcolo delle aree delle figure piane: metodi numerici, grafici e meccanici.

Divisione di aree e rettificazione di confini.

Parte seconda:

Economia ed estimo:

Nozioni matematiche: interesse semplice e composto; sconto, annualità e poliannualità costanti, variabili, anticipate e posticipate; accumulazioni finali ed iniziali; riparti; valori medi.

Condizioni intrinseche ed estrinseche che influiscono sul valore dei beni immobili.

Distribuzione del prodotto lordo fra i fattori della produzione.

Beneficio fondiario: beneficio fondiario permanente e transitorio; beneficio fondiario attuale e potenziale; valore potenziale dei fondi.

Dei metodi di stima.

Stima sintetica, empirica, comparativa od indiretta, analitica o razionale.

Determinazione del beneficio fondiario nei vari sistemi di conduzione.

Ricerca del saggio di capitalizzazione; dei comodi del fondo. Aggiunte e detrazioni al capitale ed alla rendita normale.

Nomenclatura silvana: turno dei boschi e prodotti corrispondenti; cubatura del legname da opera, da carbone e della legna da ardere.

Determinazione della massa boschiva. Prezzo del macchiatico. Valore del suolo boschivo. Determinazione pratica del turno; valore economico del soprassuolo.

Incremento legnoso e provvigione normale dei boschi.

Stima dei fabbricati.

Determinazione del prezzo di affrancazione dei fondi enfiteutici.

Determinazione delle indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Stima dell'usufrutto; degli assi ereditari; divisioni patrimoniali.

Stima per indennità di acquedotto.

Stima di acque con particolare riguardo a quelle per forza motrice e per irrigazione.

Stima di cave.

Stima e reparto di spese consorziali per opere di bonifica, di irrigazione e di difesa.

Stima per indennità per danni incendio.

Stima per pensioni vitalizie.

Parte terza:

Catasto:

I vecchi catasti italiani ed il catasto delle provincie redente.

La formazione del nuovo catasto italiano. Le operazioni geometriche e le operazioni di stima. Le tariffe d'estimo. Tecnica e modalità della stima catastale per la ricerca del reddito imponibile dei fondi rustici. Minute di stima.

Pubblicazione ed attivazione del nuovo catasto.

La conservazione del nuovo catasto italiano. Volture. Variazioni nello stato e nel reddito imponibile dei fondi rustici. Revisione delle colture. Revisioni periodiche e revisioni straordinarie.

Il catasto urbano. Caratteristiche dei fabbricati urbani. Determinazione del loro reddito. Conservazione del catasto urbano. Collegamento di esso col nuovo catasto fondiario.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande di:

a) Coltura generale sulle costruzioni civili, rurali ed idrauliche;

b) Legislazione: disposizioni del Codice civile relative ai beni, alle proprietà, ai contratti. Nozioni sulla legislazione corporativa nell'ordinamento dello Stato fascista;

c) Nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 28 agosto 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(4159)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a 30 posti di disegnatore in prova nel ruolo della carriera di gruppo C nell'Amministrazione provinciale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente la ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;

Visti i Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, 27 giugno 1937, n. 1033, e la legge 20 aprile 1939, n. 591, concernenti l'aumento degli assegni al personale statale e degli altri enti pubblici;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, che reca disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, che disciplina l'assunzione del personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto 5 maggio 1939-XVII, n. 767, che provvede al riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione provinciale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali;

Ritenuto che nel ruolo del personale di gruppo *C* di detta Amministrazione sono attualmente vacanti n. 282 posti, due terzi dei quali, e cioè 188 possono essere conferiti mediante concorsi per esami, cui possono partecipare il personale non di ruolo, ai sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, in categoria non inferiore alla terza che si trovi alle dipendenze di una Amministrazione di Stato almeno dal 5 maggio 1937 ininterrottamente, nonchè gli impiegati di ruolo di gruppo *C* di qualsiasi Amministrazione di Stato, purchè provvisti di uno dei titoli di studio richiesti dall'art. 104 del regolamento approvato con R. decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Considerato che per le attuali necessità dei servizi è necessario che dei 188 posti suindicati, 158 siano conferiti agli aspiranti alla qualifica di computista ed i rimanenti 30 agli aspiranti alla qualifica di disegnatore;

Vista la lettera n. 4991/7.1./1.3.1. in data 10 agosto 1939-XVII, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza a bandire i relativi concorsi;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 30 posti di disegnatore in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* nell'Amministrazione provinciale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, al quale non sono ammesse a partecipare le donne.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso senza alcun limite di età gli impiegati di ruolo di gruppo *C* di qualsiasi Amministrazione dello Stato ed il personale non di ruolo inquadrato ai sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, in categoria non inferiore alla terza che si trovi alle dipendenze di una Amministrazione dello Stato almeno dal 5 maggio 1937 ininterrottamente, purchè provvisti di diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure di diploma di licenza di scuola secondaria di avviamento al lavoro, Regia o pareggiata.

Sono validi, ai fini dell'ammissione al concorso, il diploma di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti in base ai precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate al Ministero delle finanze (Direzione generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali), oppure alle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di 60 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze provvedono, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate di documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali), man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno della presentazione o dell'arrivo.

I candidati che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 7 e 8 del R decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, ed intendano avvalersi delle agevolazioni loro concesse da tali disposizioni, dovranno farne richiesta con la domanda di ammissione al concorso. All'uopo dovranno allegare alla domanda stessa, oltre agli altri documenti, una dichiarazione della competente autorità militare da cui risulti che il richiedente non ha potuto sostenere le prove relative al precedente concorso perchè richiamato alle armi o comunque a causa del servizio militare.

Tutte le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e recapito dell'aspirante, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto l'età di 18 anni;

2) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante la inscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti od ai Fasci giovanili di combattimento.

L'inscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII o in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1939-XIV.

Per gli inscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato dev'essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli inscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato dev'essere rilasciato personalmente dal segretario federale della provincia e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà, inoltre, attestare che l'inscrizione non subì interruzioni. Per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nell'inscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma. Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro appartenenza al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Quando trattasi di inscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Il certificato di inscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'inscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4;

4. certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dalla legge per la perdita dei diritti medesimi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta, morale, civile e politica, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato, del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico, rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare, o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale l'aspirante concorre.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, oppure in dipendenza di operazioni militari relative al servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o certificato di inscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra medesima e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa, ai sensi, rispettivamente, della Circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e delle circolari n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936 e n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

I cittadini che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV, proveranno tale circostanza mediante l'esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle competenti autorità militari.

I candidati mutilati od invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e coloro che in servizio militare non isolato all'estero sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante uno dei certificati modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Qualora non fosse possibile, possono comprovare tale loro qualità anche mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra, a condizione che detta attestazione indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o dei caduti in servizio militare non isolato all'estero ed i figli degli invalidi e mutilati di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, e gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) originali o copie conformi, autenticate da Regio notaio, dei diplomi indicati nel precedente articolo 2;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11) fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

12) i candidati in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno esibire un certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal Capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso, con la indicazione delle eventuali interruzioni, nonchè gli estremi del decreto ministeriale con cui il candidato è stato inquadrato ai sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, con l'indicazione della relativa categoria.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2, 8, 9 e 10 dell'art. 4, insieme a copia dello stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 3, 4, 6, 7 e 8 del precedente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

I candidati ammessi alle prove orali hanno facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto a cui aspirano.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate alle Intendenze di finanza ad alla Direzione generale del catasto e dei Servizi tecnici erariali dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti presentati come sopra, ad eccezione della fotografia.

Gli aspiranti residenti all'estero o in Colonia potranno presentare, nei termini stabiliti, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti rispettivamente almeno cinque e dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a disegnatore nel ruolo di gruppo *C* del personale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta come appresso:

Collazzi comm. dott. Cataldo Arturo, direttore capo di divisione nel Ministero delle finanze, presidente;

Joime comm. dott. Giovanni, direttore capo di divisione nel Ministero delle finanze, membro;

Todde cav. uff. dott. Giovanni, capo sezione nel Ministero delle finanze, membro;

Mangiatordi cav. dott. Camillo, 1° ingegnere di sezione del catasto e dei servizi tecnici erariali, membro;

Moncada Giovanni, geometra capo del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, membro;

Coco cav. Paolino, consigliere nel Ministero delle finanze, segretario.

I predetti componenti la Commissione sono inscritti al P.N.F.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nel regolamento approvato con il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte ed una prova orale, in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che verranno stabiliti con successivo provvedimento, presso le Intendenze di finanza delle sedi indicate nell'art. 12 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sopprimere una o più sedi anzidette, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in una sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero delle finanze - Direzione generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali - nei giorni che verranno all'uopo stabiliti.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale, oltre coloro che dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in sciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari relative al servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, agli idonei ex combattenti e legionari fiumani o feriti per la causa fascista o inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che hanno partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, ad operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, agli idonei in servizio civile non di ruolo, esclusi i salariati, che al 4 febbraio 1937, contavano almeno due anni di interrotto servizio presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, ed agli idonei coniugati, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nell'art. 12 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e nell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati disegnatori in prova ed otterranno la nomina al grado di disegnatore nel personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, se riconosciuti idonei dal Consiglio di Amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a designatori con riserva di anzianità.

Art. 13.

Ai disegnatori in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in 2ª classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 425, sul quale, dopo applicata la riduzione del 12 per cento a norma del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, va computato l'aumento dell'8 per cento di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, quello dell'8 per cento di cui al R. decreto-legge 27 giugno 1937, numero 1033, e quello dell'8 per cento di cui alla legge 20 aprile 1939, n. 591.

A coloro che si trovino nelle condizioni prescritte, verrà corrisposta anche l'aggiunta di famiglia.

Ove siano destinati a prestar servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno lordo mensile è di L. 212,50, sul quale, dopo applicata la riduzione del 12 per cento a norma del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, va computato l'aumento dell'8 per cento di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, quello dell'8 per cento di cui al R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033, e quello dell'8 per cento di cui alla legge 20 aprile 1939, n. 591.

A coloro che provengono dai ruoli di altre Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1939-XVII

Il Ministro: Di Revel

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO PER DISEGNATORE IN PROVA

Prove scritte.

Parte I:

Lingua italiana (componimento).

Parte II:

Geometria elementare piana e solida. Nozioni di geometria descrittiva, Proiezioni ortogonali e prospettiva. Disegno topografico ed architettonico.

Prova orale.

Sono oggetto della prova orale oltre le materie di cui alla parte seconda:

1) Diritti e doveri dell'impiegato.

2) Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

3) Carta del lavoro e cenni elementari di statistica.

Roma, addì 28 agosto 1939-XVII

Il Ministro: Di Revel

(4160)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a 158 posti di computista in prova nel ruolo della carriera di gruppo C nell'Amministrazione provinciale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;

Visti i Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, 27 giugno 1937, n. 1033, e la legge 20 aprile 1939, n. 591, concernenti l'aumento degli assegni al personale statale e degli altri enti pubblici;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, che reca disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, che disciplina l'assunzione del personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto 5 maggio 1939-XVII, n. 767, che provvede al riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione provinciale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali;

Ritenuto che nel ruolo del personale di gruppo *C* di detta Amministrazione sono attualmente vacanti n. 282 posti, due terzi dei quali, e cioè 188 possono essere conferiti mediante concorsi per esami, cui possono partecipare il personale non di ruolo inquadrato ai sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, in categoria non inferiore alla terza che si trovi alle dipendenze di una Amministrazione di Stato almeno dal 5 maggio 1937 ininterrottamente, nonchè gli impiegati di ruolo di gruppo *C* di qualsiasi Amministrazione di Stato, purchè provvisti di uno dei titoli di studio richiesti dall'art. 104 del regolamento approvato con R. decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Considerato che per le attuali necessità dei servizi è necessario che dei 188 posti suindicati, 158 siano conferiti agli aspiranti alla qualifica di computista ed i rimanenti 30 agli aspiranti alla qualifica di disegnatore;

Vista la lettera n. 4991/7.1.1.3.1. in data 10 agosto 1939, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza a bandire i relativi concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 158 posti di computista in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* nell'Amministrazione provinciale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, al quale non sono ammesse a partecipare le donne.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso senza alcun limite di età gli impiegati di ruolo di gruppo *C* di qualsiasi Amministrazione dello Stato ed il personale non di ruolo inquadrato ai sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, in categoria non inferiore alla terza che si trovi alle dipendenze di una Amministrazione dello Stato almeno dal 5 maggio 1937 ininterrottamente, purchè provvisti del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi a' termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure di diploma di licenza di scuola secondaria di avviamento al lavoro, Regia o pareggiata.

Sono validi, ai fini dell'ammissione al concorso, il diploma di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti, in base ai precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate al Ministero delle finanze (Direzione generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali), oppure alle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di 60 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate di documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali), man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno della presentazione o dell'arrivo.

I candidati che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, ed intendano avvalersi delle agevolazioni loro concesse da tali disposizioni, dovranno farne richiesta con la domanda di ammissione al concorso. All'uopo dovranno allegare alla domanda stessa, oltre agli altri documenti, una dichiarazione della competente autorità militare da cui risulti che il richiedente non ha potuto sostenere le prove relative al precedente concorso perchè richiamato alle armi o comunque a causa del servizio militare.

Tutte le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e recapito dell'aspirante e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto l'età di 18 anni;

2) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti od ai Fasci giovanili di combattimento.

L'inscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII od in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Per gli inscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato dev'essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli inscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato dev'essere rilasciato personalmente dal segretario federale della provincia e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà, inoltre, attestare che l'inscrizione non subì interruzioni. Per coloro i quali siano feriti per la causa fascista il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nell'inscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma. Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro appartenenza al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Quando trattasi di inscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Il certificato di inscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'inscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4;

4) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dalla legge per la perdita dei diritti medesimi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune dove l'aspirante risiede da almeno un anno, e, in caso di residenza per tempo minore, altro certificato, del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico, rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare, o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale l'aspirante concorre.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, oppure in dipendenza di operazioni militari relative al servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o certificato d'inscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra: gli ex combattenti nella guerra medesima e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa, ai sensi, rispettivamente, della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e delle circolari n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936, e n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

I cittadini che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV, proveranno tale circostanza mediante l'esibizione di un apposito certificato da rilasciarsi dalle competenti autorità militari.

I candidati mutilati od invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e coloro che in servizio militare non isolato all'estero sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante uno dei certificati modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Qualora ciò non fosse possibile, possono comprovare tale loro qualità anche mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, a condizione che detta attestazione indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'inscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o dei caduti in servizio militare non isolato all'estero ed i figli degli invalidi e mutilati di guerra e dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, e gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) originali o copie conformi autenticate da Regio notaio, dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11) fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal podestà, o da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

12) i candidati in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno esibire un certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso, con l'indicazione delle eventuali interruzioni, nonchè gli estremi del decreto Ministeriale con cui il candidato è stato inquadrato ai sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, con l'indicazione della relativa categoria.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2, 8, 9 e 10 dell'art. 4, insieme a copia dello stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 3, 4, 6, 7 e 8 del precedente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

I candidati ammessi alle prove orali hanno facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto a cui aspirano.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate alle Intendenze di finanza od alla Direzione del Catasto e dei Servizi tecnici erariali dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno far riferimento ai documenti presentati come sopra, ad eccezione della fotografia.

Gli aspiranti residenti all'estero o in Colonia potranno presentare nei termini stabiliti, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti rispettivamente almeno cinque o dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a computista nel ruolo di gruppo *C* del personale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta come appresso:

Collazzi comm. dott. Cataldo Arturo, direttore capo di divisione nel Ministero delle finanze, presidente;

Joime comm. dott. Giovanni, direttore capo di divisione nel Ministero delle finanze, membro;

Todde cav. uff. dott. Giovanni, capo sezione nel Ministero delle finanze, membro;

Paroli cav. dott. Alfredo, ingegnere principale di sezione del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, membro;

Pisano cav. dott. Giuseppe, geometra capo del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, membro;

Francone cav. dott. Franchino, 1° segretario nel Ministero delle finanze, con funzioni di segretario.

I predetti componenti la Commissione sono inscritti al P.N.F.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nel regolamento approvato con il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale, in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che verranno stabiliti con successivo provvedimento, presso le Intendenze di finanza delle sedi indicate nell'art. 12 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sopprimere una o più sedi anzidette, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in una sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero delle finanze (Direzione generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali), nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale, oltre a coloro che dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, agli idonei ex combattenti e legionari fiumani o feriti per la causa fascista o inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato

nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che hanno partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV ad operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie, dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV agli idonei in servizio civile non di ruolo, esclusi i salariati, che al 4 febbraio 1937, contavano almeno due anni di interrotto servizio presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, ed agli idonei coniugati, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, nell'art. 12 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e nell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano suceessivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati computisti in prova ed otterranno la nomina al grado di computista nel personale provinciale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a computisti con riserva di anzianità.

Art. 13.

Ai computisti in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 425, sul quale, dopo applicata la riduzione del 12 per cento a norma del R decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, va computato l'aumento dell'8 per cento di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, quello dell'8 per cento di cui al R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033, e quello dell'8 per cento di cui alla legge 20 aprile 1939, n. 591.

A coloro che si trovino nelle condizioni previste, verrà corrisposta anche l'aggiunta di famiglia.

Ove siano destinati a prestar servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno lordo mensile è di L. 212,50, sul quale, dopo applicata la riduzione del 12 per cento a norma del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, va computato l'aumento dell'8 per cento di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, quello dell'8 per cento di cui al R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033, e quello dell'8 per cento di cui alla legge 20 aprile 1939, n. 591.

A coloro che provengono dai ruoli di altre Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO PER COMPUTISTA IN PROVA

PROVE SCRITTE

Parte I.

Lingua italiana (componimento).

Parte II.

Aritmetica, compresa la regola del tre composto e geometria elementare piana e solida.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

PROVA ORALE

Sono oggetto della prova orale, oltre le materie di cui alla parte seconda:

1) Diritti e doveri dell'impiegato.
2) Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.
3) Carta del lavoro e cenni elementari di statistica.
4) Elementi di storia d'Italia dal 1815 ed elementi di geografia d'Europa e particolarmente d'Italia.

Prova facoltativa di dattilografia.

Roma, addì 28 agosto 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(4161)

MINISTERO DELL'INTERNO

Proroga del concorso al posto di segretario capo del comune di Cortona

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale in data 7 luglio 1939-XVII, col quale è stato indetto il concorso per titoli al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) del comune di Cortona, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo, rispettivamente in data 17 luglio e 12 agosto successivi;

Ritenuta l'opportunità di addivenire alla proroga del termine del 20 settembre 1939-XVII, stabilito nel predetto decreto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso medesimo;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Decreta:

Il termine stabilito nel sopramenzionato decreto Ministeriale per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Cortona, è prorogato fino al 30 settembre 1939-XVII.

Roma, addì 16 settembre 1939-XVII

p. *Il Ministro*: GIOVENCO

(4190)

REGIA PREFETTURA DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Veduto il precedente decreto in data 31 dicembre 1937-XVI, numero 53713, col quale venne indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a undici posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre dello stesso anno;

Veduti i successivi decreti 15 marzo e 22 giugno 1938-XVI, rispettivamente nn. 15169 e 31631, coi quali detto concorso venne prorogato prima al 30 giugno e quindi al 16 agosto dell'anno medesimo;

Veduto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1938-XVI, col quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Veduti i verbali di detta Commissione, e ritenutili conformi alle vigenti disposizioni di legge, che disciplinano i concorsi per sanitari condotti;

Constatato:

a) che, alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, queste erano pervenute in numero di 62;

b) che, con decreto prefettizio 6 dicembre 1938-XVII, n. 57123, i candidati dottori Abrate Tommaso e Piovano Mario vennero esclusi dal concorso, per non essere stati riconosciuti regolari i documenti di rito da essi prodotti, mentre vennero ammessi al concorso medesimo i rimanenti 60 candidati;

c) che, pur essendo stati tutti i candidati regolarmente, tempestivamente e ripetutamente invitati a presentarsi per sostenere le prescritte prove d'esame, soltanto 38 di essi hanno ottemperato a tale invito, e che quindi gli altri 22 sono da considerare, a tutti gli effetti, rinunziatari al concorso;

d) che tutti i candidati presentatisi alle prove di esame hanno conseguito l'idoneità alla nomina di medico condotto, e quindi la graduatoria di merito comprende 38 concorrenti;

Veduta la graduatoria formata dalla predetta Commissione giudicatrice del concorso;

Veduti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per 11 posti di medico condotto, vacanti nella Provincia al 30 novembre 1937-XVI:

1) Puschi Giorgio	punti	57,41
2) Serra Francesco	»	56,08
3) Servetti Ludovico	»	56,01
4) Mercando Alessandro	»	54,45
5) Garaccioni Enrico	»	54,37
6) Curlo Marco	»	53,65
7) Pacotti Andrea	»	53,57
8) Campogrande Domenico	»	53,04
9) Bresciano Bernardino	»	52,88
10) Re Alessandro	»	52,38
11) Brandani Gerolamo	»	52,31
12) Zucchetti Giuseppe	»	52,25
13) Lanza Mario	»	52,09
14) Garnero Giuseppe	»	51,58
15) Andreis Natale	»	50,92
16) Venditto Giuseppe	»	50,90
17) Amoni Epifanio	»	50,73
18) Busca Alfonso	»	50,48
19) Cerati Mario	»	50,43
20) Casale Giuseppe	»	49,77
21) Gallo Luigi	»	49,50
22) Allasia Riccardo	»	49,16
23) Abbate Onorato	»	49,15
24) Bertone Domenico	»	48,98
25) D'Onofrio Carlo Alberto	»	48,63
26) Gillo Giuseppe	»	48,35
27) Contini Albino	»	47,44
28) Stangalino Pietro	»	46,74
29) Gasco Pietro	»	46,59
30) Aggero Maurizio	»	46,07
31) Moretti Mosè	»	43,85
32) Rosso Carlo	»	42,51
33) Teutonico Giovanni	»	42,49
34) Turin Silvio	»	42,47
35) Frappampina Tito	»	42,45
36) Polcari Adelmo	»	42,40
37) Vergnano Giovanni	»	42,31
38) Masera Michelangelo	»	42,05

A sensi dell'art. 23 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cuneo, addì 21 agosto 1939-XVII

Il prefetto: RAIMOLDI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Veduto il proprio decreto odierno di pari numero, col quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti a 11 posti di medico condotto, vacanti nella Provincia al 30 novembre 1937-XVI;

Vedute le domande dei concorrenti dichiarati idonei e l'indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi alle quali essi aspirano;

Veduti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Preso atto della dichiarazione di rinuncia al concorso, rilasciata il 28 luglio c. a. dal dott. Giorgio Puschi, classificato al primo posto della graduatoria di merito;

Ritenuto che, in conseguenza di tale rinuncia, entra a far parte dei vincitori del concorso il dott. Zucchetti Giuseppe, che occupa il dodicesimo posto della graduatoria;

Decreta:

I sottoelencati dottori in medicina e chirurgia sono dichiarati in ordine di merito, vincitori del concorso a 11 posti di medico condotto, vacanti nella Provincia al 30 novembre 1937-XVI, per la sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Dott. Serra Francesco - Condotta comunale di Tenda;
2) Dott. Servetti Ludovico - Condotta comunale di Mondovì (1ª);
3) Dott. Mercando Alessandro - Condotta comunale di Bagnolo Piemonte (Sud);
4) Dott. Garaccioni Enrico - Condotta comunale di Peveragno;
5) Dott. Curlo Marco - Condotta comune di Sommariva Bosco;
6) Dott. Pacotti Andrea - Condotta comunale di Pamparato;
7) Dott. Campogrande Domenico - Condotta consorziale di Feisoglio-Cravanzana;
8) Dott. Bresciano Bernardino - Condotta comunale di Guarene;
9) Dott. Re Alessandro - Condotta comunale di Crissolo;
10) Dott. Brandani Gerolamo - Condotta consorziale di Frassino-Melle;
11) Dott. Zucchetti Giuseppe - Condotta comunale di Entraque.

A sensi dell'art. 23 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Trascorso detto termine, i podestà dei Comuni e le Amministrazioni dei consorzi interessati provvederanno, senza indugio, alla nomina dei medici condotti.

Cuneo, addì 21 agosto 1939-XVII

Il prefetto: RAIMOLDI

(4047)

REGIA PREFETTURA DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il bando di concorso 30 dicembre 1937-XVI, n. 42200, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1937-XVI;

Visti i decreti Ministeriali 25 ottobre 1938-XVI e 20 marzo 1939-XVII, relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Vista la graduatoria dei concorrenti risultati idonei formulata dalla Commissione giudicatrice di cui sopra con verbale 19 agosto 1939-XVII;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

È approvata la graduatoria di cui in narrativa, così formulata:

1) Morisi Vincenzo	punti	70,63
2) Giordano Renato	»	65,31
3) Pesenti Vittorio	»	65,00
4) Pallotti Antonio	»	64,93
5) Osti Umberto	»	64,09
6) Cantelli Walter	»	62,90
7) Biffi Gian Carlo	»	61,60
8) Zappia Domenico	»	61,29
9) Dell'Aquila Tommasangelo	»	61,06
10) Bagnaresi Ettore	»	60,50
11) Macchiagodena Giuseppe	»	60,04
12) Mulè Giovanni	»	59,72
13) Fiorentino Michele	»	59,68
14) Battau Pasquale	»	59,04
15) Seglias Antonio	»	59 —
16) Riggio Giacomo	»	58,97
17) Agostini Rino	»	58,61
18) Pirrone Giovanni	»	58,31
19) Romano Giamba Francesco	»	58,13
20) Reatti Petronio	»	57,97
21) Lusardi Virginio	»	57,90
22) Cipriani Pier Federico	»	57,75
23) Della Valle Mario	»	57,40
24) Pece Alfonso	»	56,72
25) Taddia Giovanni	»	56,40

26) Valdinoci Mario . . . . punti 56,20
27) Manganaro Ligio . . . . » 56,04
28) Totaro Antonio . . . . » 55,78
29) Ioppolo Beniamino . . . . » 55,27
30) Busico Vincenzo . . . . » 55,04
31) Iacchini Umberto . . . . » 55 —
32) Vivarelli Axile . . . . » 54,81
33) Malagola Tito . . . . » 54,63
34) Tommisani Fioravante . . . . » 54,61
35) Luppi Francesco . . . . » 54,27
36) Cariglia Michele . . . . » 54,22
37) Dalmastri Alberto . . . . » 53,77
38) Marangoni Felice . . . . » 53,72
39) Rossi Mario . . . . » 53,41
40) Zannotti Omero . . . . » 52,54
41) Fazzi Giuseppe . . . . » 52,13
42) Spighi Aurelio . . . . » 51,59
43) Milani Remo . . . . » 51,56
44) Cannizzaro Filippo . . . . » 51,34
45) Mastroberardino . . . . » 51,29
46) Borini Lorenzo . . . . » 51 —
47) Dall'Olio Lodovico . . . . » 50,81
48) Cazzani Luciano . . . . » 50,32
49) Marcuccu Michele . . . . » 50,31
50) Macola Dino . . . . » 49,52
51) Borghesi Tranquillo . . . . » 49,50
52) Pradella Eder . . . . » 49,36
53) Zannini Paolo . . . . » 48,91
54) Consolo Francesco . . . . » 48,34
55) Giovannini Paolo . . . . » 47,93
56) Girotti Giuseppe . . . . » 44,66

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bologna, addì 26 agosto 1939-XVII

Il prefetto: SALERNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio odierno decreto di pari numero con il quale viene approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Bologna, al 30 novembre 1937-XVI, formulata dalla apposita Commissione giudicatrice;
Viste le domande presentate dai candidati risultati classificati ai primi 13 posti della graduatoria medesima, con riguardo all'ordine di precedenza delle sedi per le quali ha dichiarato di concorrere ciascuno dei cennati candidati;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori per il posto di medico condotto nella sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Morisi dott. Vincenzo - Castenaso, condotta unica.
2) Giordano dott. Renato - Castel Maggiore, prima condotta.
3) Pesenti dott. Vittorio - Calderara di Reno, condotta di Longara San Vitale.
4) Pallotti dott. Antonio - Bazzano, seconda condotta.
5) Osti dott. Umberto - Granarolo, seconda condotta.
6) Cantelli dott. Walter - San Giovanni Persiceto, quarta condotta.
7) Biffi dott. Giancarlo - Imola, terza condotta.
8) Zappia dott. Domenico - Tossignano, condotta del capoluogo.
9) Macchiagodena dott. Giuseppe - Medicina, condotta di Portonovo.
10) Mulè dott. Giovanni - Castiglione de' Pepoli, seconda condotta.
11) Fiorentino dott. Michele - Camugnano, seconda condotta.

I concorrenti Dell'Aquila dott. Tomasangelo e Bagnaresi dott. Ettore, classificati rispettivamente al 9° e 10° posto della graduatoria, non vengono dichiarati vincitori per nessuna delle sedi da loro designate essendo le sedi stesse già assegnate a candidati che li precedono nella graduatoria stessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bologna, addì 26 agosto 1939-XVII

Il prefetto: SALERNO

(4046)

REGIA PREFETTURA DI AREZZO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il decreto prefettizio del 22 dicembre 1937 con cui veniva bandito il concorso per un posto di veterinario condotto del comune di Sestino;
Visti gli articoli 25 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia;
Visti gli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Veduti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale del 26 settembre 1938;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria al posto di veterinario, di cui in narrativa, così formulata:

1. Dott. Donnini Athos . . . . . . punti 52.586
2. » Benedettini Nello . . . . . . » 52.381
3. » Marcacci Cesare . . . . . . » 51.438
4. » Cercignani Ario . . . . . . » 50.178
5. » Pellegrini Enzo . . . . . . » 47.595
6. » Dal Canto Angiolo . . . . . . » 46.550
7. » Donati Donato . . . . . . » 44.514
8. » Bosi Tommaso . . . . . . » 40.848

La graduatoria sopradescritta sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura e del comune di Sestino.

Arezzo, addì 5 settembre 1939-XVII

Il prefetto: RISTAGNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il proprio decreto n. 17084 Vet. di pari data col quale è approvata la graduatoria dei candidati ammessi al concorso bandito con decreto in data 22 dicembre 1937 per il conferimento del posto di veterinario condotto del comune di Sestino, graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale del 26 settembre 1938;
Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il seguente candidato è dichiarato vincitore al posto di veterinario condotto del comune di Sestino: Dottor Donnini Athos.

A norma delle vigenti disposizioni il podestà di Sestino, dopo la prescritta pubblicazione, adotterà regolare atto deliberativo di nomina del vincitore.

Arezzo, addì 5 settembre 1939-XVII

Il prefetto: RISTAGNO

(4054)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.